



diritto *Supplemento
alla rivista*

religioni

Quaderno monografico

1929-2019
Novant'anni di rapporti tra Stato
e confessioni religiose.
Attualità e prospettive

a cura di
Maria d'Arienzo

Diritto e Religioni
Quaderno Monografico 1
Supplemento Rivista, Anno XV, n. 1-2020

1929-2019
Novant'anni di rapporti
tra Stato e confessioni religiose.
Attualità e prospettive

a cura di
Maria d'Arienzo

Diritto e Religioni

Semestrale

Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Maria d'Arienzo

Direttore Fondatore
Mario Tedeschi †

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

COMITATO REDAZIONE QUADERNO MONOGRAFICO

F. Balsamo, C. Gagliardi

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Abbonamento annuo 2 numeri versione cartacea:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento annuo 2 numeri versione digitale:

un fascicolo costa € 30,00

abbonamento annuale, € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

L'art. 23 cpv. del Trattato del Laterano e la "legge sui culti ammessi". Rapporti tra giurisdizioni in materia disciplinare

PIETRO LO IACONO

*Ordinario di Diritto Ecclesiastico
Università Lumsa di Palermo*

1. Brevi considerazioni introduttive

L'argomento in esame concerne una tematica alquanto delicata e che più volte ha diviso dottrina e giurisprudenza, cioè quella relativa al rapporto esistente tra la potestà di giurisdizione (intesa qui nell'accezione canonistica del termine e non come semplice sinonimo della funzione giudiziaria) delle confessioni religiose e la sovranità statale. La questione, ben lungi dall'esaurirsi nell'analisi della relazione dialettica intercorrente tra la «libertà della confessione» e la «libertà nella confessione» (analisi che appare certo non semplice), riveste, almeno così ci pare, una portata molto più ampia, ricollegandosi a problematiche di ordine generale, quali: lo *status* giuridico delle confessioni religiose – in specie dei culti acattolici – all'interno dell'ordinamento italiano; la competenza del giudice civile a sindacare gli atti con cui la Gerarchia (useremo il termine «Gerarchia», che, è noto, è prettamente canonistico, in senso lato per indicare coloro che all'interno del gruppo confessionale rivestono una posizione di preminenza rispetto ai semplici *fideles*) esercita le funzioni di governo della comunità dei fedeli.

Non va dimenticato, infatti, che l'esigenza di accertare se, ed in che misura, l'autorità civile possa esercitare un sindacato sui provvedimenti sanzionatori emanati dalla Gerarchia prescinde dalla specifica questione relativa all'interpretazione dell'art. 23 cpv. del Trattato del Laterano¹ ed appare dotata di

¹ Com'è noto, l'art. 23 cpv. del Trattato Lateranense recita: «Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari».

In merito all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale concernente l'ermeneusi della norma, ci sia consentito rinviare a PIETRO LOIACONO, *L'art. 23 cpv. del Trattato Lateranense: tentazioni*

valenza più generale, in quanto all'interno di qualunque gruppo confessionale sussiste una tensione dialettica tra il potere d'imperio esercitato da coloro che governano la comunità e la sfera di autonomia propria dei singoli fedeli. L'assenza, con riferimento ai culti acattolici, di una previsione normativa analoga all'art. 23 cpv. non elimina la possibilità che gli organi giudiziari dello Stato siano chiamati a valutare atti e provvedimenti che costituiscano estrinsecazione della potestà di governo propria dell'autorità confessionale. Da qui l'interesse della tematica in oggetto.

2. L'art. 23 cpv. del Trattato Lateranense e l'insindacabilità assoluta dei provvedimenti canonici

L'art. 23, co. 2, del Trattato Lateranense², norma frutto di una negoziazione certo non semplice³, destò immediatamente l'interesse della dottrina. Ciò ad un duplice scopo: individuare quale tipo di collegamento esso stabilisse tra l'ordinamento canonico ed il diritto italiano⁴; accertare quale fosse la reale efficacia giuridica degli atti presi in considerazione dalla norma e quale tipo di controllo l'autorità statale potesse esercitare su di essi.

In ordine a quest'ultimo aspetto la questione relativa all'interpretazione dell'art. 23 cpv. venne ricondotta alla più generale problematica concernente lo *status* giuridico attribuito alla Chiesa cattolica dai Patti Lateranensi e le differenze intercorrenti fra siffatto *status* e quello delineato dalla Legge delle Guarentigie. Nel periodo compreso tra la stipula dei Patti Lateranensi e l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana la grande maggioranza della dottrina ritenne, infatti, che la norma in esame, attribuendo rilevanza civile alla *potestas iurisdictionis* esercitata dalla Gerarchia, integrasse e modificasse

giurisdizionaliste e tutela dell'ordinata colligatio (A vent'anni dalla stipula dell'Accordo di Villa Madama), in *Iustitia*, 2004, p. 247 ss.

² Per il contenuto dell'art. 23, comma 2, del Trattato, cfr. *supra*, alla nota n. 1.

³ Cfr., per tutti, FRANCESCO PACELLI, *Diario della Conciliazione* (a cura di MICHELE MACCARRONE), LEV, Città del Vaticano, 1959, *passim*. Cfr. anche CESARE MIRABELLI, *L'appartenenza confessionale. Contributo allo studio delle persone fisiche nel diritto ecclesiastico italiano*, Cedam, Padova, 1975, pp. 346-348.

⁴ Sul punto, cfr. LUIGI DE LUCA, *Rilevanza dell'ordinamento canonico nel diritto italiano*, Cedam, Padova, 1943, pp. 160-167, il quale ritiene che la norma *de qua* realizzi, a seconda dei casi, o un rinvio formale condizionante, o un rinvio formale misto. Con la prima locuzione l'Autore indica un tipo di collegamento interordinamentale in cui esterno è solo l'oggetto cui si rinvia, mentre gli effetti giuridici della *colligatio* sono determinati dall'ordinamento rinviante; con la seconda locuzione si indica, invece, un tipo di collegamento in cui si ricorre ad un ordinamento esterno per determinare sia l'oggetto del rinvio, sia gli effetti che discendono dalla *colligatio*.

un principio generale desumibile da tutto il complesso della normativa pattizia, ed in particolare dall'art. 1 del Concordato⁵, cioè quello dell'autonomia della Chiesa nei confronti dell'autorità statale.

Le sentenze e i provvedimenti contemplati dall'art. 23 cpv. venivano presi in considerazione, invero, non come meri fatti giuridici, ma come frutto dell'esercizio di una vera e propria potestà giurisdizionale intesa nell'accezione canonistica della locuzione e cioè comprensiva della funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria⁶.

La *ratio* di siffatta disciplina peculiare doveva essere ravvisata, proseguiva l'opinione *de qua*, nel particolare ruolo rivestito dai chierici e dai religiosi all'interno dell'organizzazione ecclesiastica: il clero, sia secolare, che regolare, costituiva lo strumento principale attraverso cui la Chiesa poteva adempiere la propria missione spirituale. Era logico, quindi, che la *potestas iurisdictionis* venisse esercitata su di esso in maniera particolarmente rigida e che tale peculiare rapporto di subordinazione gerarchica fosse riconosciuto anche dall'ordinamento italiano⁷.

⁵ L'art.1, comma 1, del Concordato Lateranense, è risaputo, recitava: «L'Italia, ai sensi dell'art. 1 del Trattato [l'art. 1 del Trattato stabiliva che «L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato»: *n.d.a.*], assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità».

⁶ Cfr. EMANUELE PIGA, *La giurisdizione sui chierici e sui religiosi in materia spirituale e disciplinare (Osservazioni sull'articolo 23, 2° comma del Trattato Lateranense)*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1933, p. 554, secondo cui «Pare pertanto più esatta l'opinione accolta dalla maggioranza degli scrittori che l'attività consentita alla Chiesa dall'art. 23 del Trattato rivesta i caratteri di una vera giurisdizione, inteso questo concetto, non nel senso ristretto di protezione di interessi o diritti subbiettivi in conformità del diritto obiettivo, ma nel significato più ampio, secondo il diritto della Chiesa, di potestà piena e perfetta»; MARIO ZACCHI, *La insindacabilità da parte del giudice civile degli atti e provvedimenti dell'autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare e concernenti persone ecclesiastiche o religiose*, *ibidem*, 1940, p. 410 (nota a Trib. Roma, 29 maggio 1940), ove si afferma che «Qui la giurisdizione ecclesiastica è riconosciuta come vera giurisdizione [corsivo nel testo: *n.d.a.*]»; FERNANDO DELLA ROCCA, *L'art. 23 del Trattato Lateranense e i limiti della sua applicabilità*, in *Giurisprudenza italiana*, 1, 1943, cc. 337-342 (nota a Cass., sez. un., 24 marzo 1943); GIULIO MERLINI, *Sindacabilità dei provvedimenti dell'autorità ecclesiastica da parte dell'autorità civile*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1943, p. 198 ss. (nota a Cass., sez. un., 4 febbraio 1943), secondo cui l'art. 23, comma 2, riconosce all'autorità ecclesiastica «una vera e propria potestà giurisdizionale». *Contra*, cfr. ORIO GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1937, *passim*, secondo cui la circostanza che l'art. 23 cpv. si riferisca a rapporti giuridici sottratti alla competenza dello Stato ed inclusi nella sfera di autonomia della Chiesa esclude che le sentenze ed i provvedimenti contemplati dalla norma acquisiscano rilevanza nel diritto italiano come estrinsecazione dell'esercizio di un potere giurisdizionale; PIER GIOVANNI CARON, *Efficacia civile degli atti ecclesiastici di cui all'art. 23 cpv. del Trattato Lateranense*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1944-45, pp. 252-255.

⁷ Cfr. EMANUELE PIGA, *op. cit.*, p. 552; MARIO ZACCHI, *op. ult. cit.*

Che il secondo comma dell'art. 23 attribuisse rilevanza civile alla giurisdizione ecclesiastica era reso evidente, secondo l'indirizzo in oggetto, dal tenore letterale della norma, la quale, riconoscendo ai provvedimenti canonici «piena efficacia giuridica anche a tutti gli effetti civili», sanciva espressamente che quanto stabilito all'interno dell'ordinamento confessionale sarebbe stato, per effetto di una semplice comunicazione ufficiale, «trasposto» nel diritto statale, mantenendo immutate le proprie caratteristiche genetiche e la propria forza cogente⁸. Si sottolineava come non fosse possibile distinguere tra la rilevanza canonica del provvedimento ed i suoi effetti civili, evidenziandosi come la *ratio* giustificatrice dell'art. 23 cpv. fosse proprio quella di assicurare che l'atto producesse nell'ambito dell'ordinamento italiano tutte le conseguenze giuridiche di cui era suscettibile⁹. In particolare, qualora il provvedimento avesse modificato lo *status* canonistico di un ecclesiastico o di un religioso, attribuendogli, o negandogli, un dato diritto, siffatta situazione subiettiva avrebbe dovuto essere riconosciuta anche dall'ordinamento italiano¹⁰.

Affinché si realizzasse siffatto adeguamento non sarebbe stato sempre necessario l'intervento del giudice civile. In talune fattispecie, proseguiva la tesi in parola, l'esecutività del provvedimento canonico sarebbe stata conseguenza diretta ed immediata della comunicazione all'autorità italiana: qualora si fosse voluto ottenere dall'autorità amministrativa l'emanazione di un atto che riproducesse pedissequamente quello adottato dalla Gerarchia; nel caso in cui gli effetti civili si sarebbero potuti produrre attraverso i «mezzi ordinari di polizia»; qualora si fosse rivelato necessario modificare in via di urgenza determinate situazioni di fatto¹¹ (non veniva precisato a quali situazioni si alludesse). In tutte le altre ipotesi l'esecutorietà della sentenza o del provvedimento canonico avrebbe richiesto, invece, l'intervento dell'autorità giudiziaria statale.

⁸ Cfr. FERNANDO DELLA ROCCA, *op. cit.*, c. 340; GIULIO MERLINI, *op. cit.*, p. 199.

⁹ Cfr. EMANUELE PIGA, *op. cit.*, p. 557; GIULIO MERLINI, *op. cit.*, pp. 202-204 e 206 ss.

¹⁰ Cfr. EMANUELE PIGA, *op. cit.*, p. 552 ss., ove si afferma che «nelle contestazioni, le quali abbiano per presupposto un atto dell'autorità ecclesiastica che rientri fra quelli preveduti in detto articolo [l'art. 23 cpv.: *n.d.a.*], l'autorità giudiziaria dovrà sempre dichiarare che l'atto è legittimo», e p. 557 ss.; MARIO ZACCHI, *op. cit.*, p. 411; FERNANDO DELLA ROCCA, *op. ult. cit.*, secondo cui «sarà sempre e solo nell'ordinamento canonico che dovrà procedersi per vincere la presunzione di legalità di quell'atto o provvedimento»; GIULIO MERLINI, *op. cit.*, p. 199; PIER GIOVANNI CARON, *op. cit.*, pp. 235-240.

¹¹ Cfr. EMANUELE PIGA, *op. cit.*, p. 564 ss.; GIULIO MERLINI, *op. cit.*, p. 200 ss. Sembra aderire a siffatta tesi anche PIER GIOVANNI CARON (*op. cit.*, pp. 245-248), secondo cui il provvedimento canonico acquista *ipso iure* piena efficacia giuridica «nel momento stesso in cui viene comunicato all'autorità statale». *Contra*, cfr. MARIO ZACCHI, *op. cit.*, p. 410, il quale afferma che ai provvedimenti contemplati dall'art. 23 cpv. «non si riconosce, nell'ambito statale, una *vis coattiva* immediata, ma soltanto mediata», ammettendo implicitamente, almeno così ci pare, la necessità dell'intervento dell'autorità giudiziaria civile.

Va rilevato che, secondo l'orientamento in esame, avrebbero goduto di esecutorietà anche le sentenze ed i provvedimenti aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di misure restrittive della libertà personale, quali la *praescriptio commorandi in certo loco vel territorio* e la *prohibitio commorandi in certo loco vel territorio*¹². Pur con qualche incertezza si riteneva che anche in tali ipotesi gli organi statali avrebbero dovuto collaborare con la Gerarchia affinché la sanzione venisse applicata coattivamente¹³: ciò in conformità allo scopo per il quale l'art. 23 cpv. era stato elaborato e cioè consentire che i provvedimenti canonici fossero resi esecutivi anche qualora il destinatario non volesse ottemperarvi spontaneamente¹⁴.

L'unico limite all'efficacia civile degli atti in parola era rappresentato, proseguiva la tesi *de qua*, dalla loro inidoneità ad incidere su quelle situazioni subiettive, attive e passive, che non fossero in alcun modo riconducibili alla qualifica di ecclesiastico o a quella di religioso. L'autonomia riconosciuta alla Chiesa concerneva esclusivamente la materia spirituale e disciplinare¹⁵, sicché l'operatività della presunzione di legittimità dei provvedimenti canonici era condizionata alla circostanza che l'autorità ecclesiastica non avesse invaso ambiti riservati alla competenza dello Stato.

Sarebbe stato illegittimo, perciò, quel provvedimento che avesse preteso di modificare *status* giuridici conferiti e regolamentati dal diritto statale, primo

¹² Cfr. il can. 2298, nn. 7 e 8, del *Codex* pio-benedettino, nonché il can. 1336, §1, n. 1, del *Codex* latino vigente ed il can. 1429 del *Codex* delle Chiese orientali.

¹³ Cfr. EMANUELE PIGA, *op. cit.*, pp. 561-564, secondo cui «Nulla vieta che gli effetti di codeste sanzioni vengano realizzati con la collaborazione degli organi statali, nel primo caso [quello della *praescriptio* o *prohibitio commorandi: n.d.a.*] mediante semplici misure di polizia e, nel secondo [quello della sanzione pecuniaria: *n.d.a.*], riconoscendo il diritto alla percezione dell'ammenda»; PIER GIOVANNI CARON, *op. cit.*, p. 249, ove si osserva che «Poiché, quindi, queste pene hanno il carattere di sanzioni disciplinari, piuttosto che di pene vere e proprie, ne consegue che lo Stato non sarebbe competente ad esercitare il proprio sindacato sulle sentenze e sui provvedimenti ecclesiastici irrogativi di tali pene e a negare la "piena efficacia giuridica" agli atti stessi».

¹⁴ Cfr. EMANUELE PIGA, *op. cit.*, pp. 562 e 565.

¹⁵ Sull'esatta individuazione delle materie spirituali e disciplinari, cfr. PIER GIOVANNI CARON, *op. cit.*, pp. 224-234. L'Autore rileva che rientrano nelle materie spirituali «tutti gli atti attinenti alle funzioni di culto e di magistero della Chiesa, nonché quegli atti emanati dall'autorità ecclesiastica nell'esercizio della *potestas regendi*, i quali abbiano esclusivo riferimento al raggiungimento dei supremi fini ultraterreni della Chiesa stessa» (p. 232). Circa, poi, le materie disciplinari, considerate dal Caron come strettamente connesse, quantomeno di regola, alle *res spirituales*, si osserva che «allorché il provvedimento ecclesiastico tenda unicamente al raggiungimento del fine supremo della Chiesa, il "bonum animarum", e da esso esuli il carattere di sanzione a carico dell'ecclesiastico o del religioso nei cui confronti viene emanato, esso ha carattere meramente spirituale. Avrà invece carattere disciplinare, allorché, per il raggiungimento dei suoi fini, l'autorità ecclesiastica intenda applicare una sanzione contro l'ecclesiastico od il religioso» (p. 234).

fra tutti quello di cittadino¹⁶.

Al di fuori dell'ipotesi in cui l'atto avesse invaso l'ambito di competenza dell'ordinamento secolare non era possibile, secondo l'*opinio* in esame, esercitare alcun sindacato, né di legittimità, né di merito.

Veniva sottolineato, in particolare, come non potesse negarsi la piena efficacia giuridica di un provvedimento canonico adducendo che lo stesso fosse lesivo di situazioni giuridiche subiettive: cioè, sia qualora si trattasse di diritti soggettivi aventi origine all'interno dell'ordinamento confessionale (i cd. diritti soggettivi canonici), sia qualora si trattasse di diritti soggettivi attribuiti dall'ordinamento statale (i cd. diritti soggettivi civili).

Con riferimento ai primi, la dottrina sottolineava che essi avevano carattere agiuridico (l'affermazione non sembra condivisibile, data l'impossibilità, a nostro giudizio, di individuare «diritti» che siano «agiuridici») e che, in ogni caso, erano estranei alla sfera sottoposta alla sovranità statale: da qui l'impossibilità di prenderli in considerazione¹⁷.

In ordine ai secondi, veniva rilevato che, poiché le sentenze ed i provvedimenti menzionati dall'art. 23 cpv. concernevano materie spirituali, sottratte alla competenza dell'autorità secolare, non era ipotizzabile che potessero ledere diritti soggettivi civili: era impossibile, infatti, secondo l'opinione in esame, che nell'ambito riservato all'autonomia della Chiesa sorgessero situazioni giuridiche rilevanti per gli ordinamenti statuali¹⁸. Si aggiungeva, inoltre, che, anche a voler ritenere sussistenti tali situazioni giuridiche, si sarebbe trattato, comunque, di diritti non azionabili davanti al giudice civile¹⁹ (anche questa affermazione non pare condivisibile, poiché se lo Stato attribuisce dei diritti, non può poi negare al loro titolare la tutela giurisdizionale).

Le uniche fattispecie nelle quali al giudice italiano sarebbe stato consentito

¹⁶ Cfr. EMANUELE PIGA, *op. cit.*, p. 557, ove si afferma che «il provvedimento emanato in base alla legge canonica non può distruggere i diritti acquisiti dall'ecclesiastico in qualità di cittadino», e p. 559 ss.

¹⁷ Cfr. PIER GIOVANNI CARON, *op. cit.*, pp. 256-261.

¹⁸ Cfr. FERNANDO DELLA ROCCA, *op. cit.*, c. 338, secondo cui nell'ordinamento italiano non possono configurarsi «diritti subiettivi privati contrastanti con un provvedimento del genere di quelli previsti dall'art. 23 del Trattato»; PIER GIOVANNI CARON, *op. cit.*, pp. 261-268, il quale ritiene che nell'ambito delle materie spirituali e disciplinari «diritti di questa specie [soggettivi civili: *n.d.a.*] non possano neppure sorgere».

¹⁹ Cfr. EMANUELE PIGA, *op. cit.*, p. 552 ss., ove si afferma che «gli interessi degli ecclesiastici o dei religiosi in conflitto con i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica in materia spirituale o disciplinare, anche quando potessero assurgere a dignità di diritti soggettivi secondo i principi accolti nel diritto statale, non sarebbero mai tutelabili davanti alla giurisdizione civile»; MARIO ZACCHI, *op. cit.*, p. 411; GIULIO MERLINI, *op. cit.*, p. 199, secondo cui l'ecclesiastico od il religioso non può rivolgersi al giudice civile «neppur se si tratti di interessi che, secondo i principi del nostro ordinamento positivo, assurgano a veri e propri diritti soggettivi».

di negare efficacia giuridica ai provvedimenti canonici, adducendo che essi violavano diritti soggettivi civili, avrebbero riguardato, proseguiva l'indirizzo in parola, le violazioni indirette di siffatti diritti, cioè le violazioni che fossero conseguenza della contrarietà dell'atto ad una legge statale o ad uno dei principi fondamentali ricompresi nella nozione di ordine pubblico.

Si trattava, però, di ipotesi considerate assolutamente residuali e quasi scolastiche: si puntualizzava, inoltre, che, in ogni caso, sarebbe stato possibile negare l'efficacia civile solo in presenza di una contrarietà che fosse grave e palese²⁰.

In definitiva, le uniche eccezioni che l'ecclesiastico o il religioso colpiti dal provvedimento avrebbero potuto sollevare davanti al giudice civile sarebbero state quelle relative all'inesistenza dell'atto, o alla circostanza che l'autorità confessionale avesse invaso l'ambito di competenza statale.

Sulla base di siffatto orientamento, condiviso, lo ribadiamo, dalla dottrina prevalente, si riteneva che, di regola, il giudice statale non avrebbe mai potuto condannare l'autorità ecclesiastica a risarcire i danni provocati da un provvedimento illegittimo: della questione, infatti, avrebbe dovuto essere investito il giudice canonico, il quale avrebbe applicato l'unico diritto rilevante in materia, cioè quello della Chiesa²¹.

Solo dopo che l'autorità ecclesiastica, in un autonomo giudizio, avesse dichiarato l'illegittimità della sentenza o del provvedimento, si sarebbe potuta ammettere la competenza del giudice italiano a decidere circa l'eventuale risarcimento dei danni²² (propugnava, però, una soluzione diversa lo Jemolo, il quale riteneva possibile, in alcune ipotesi, che il fedele si rivolgesse direttamente alla magistratura statale per ottenere un ristoro economico²³): si trattava, quindi, almeno così ci pare, di un'eventualità assai remota, dato che molto raramente l'autorità giudiziaria italiana avrebbe potuto considerare come produttiva di un danno civilmente rilevante la violazione di un diritto subiettivo canonico. Le uniche situazioni giuridiche subiettive sulle quali i giudici ecclesiastici avrebbero potuto pronunciarsi sarebbero state, invero, quelle riconosciute dal diritto della Chiesa.

²⁰ Cfr. PIER GIOVANNI CARON, *op. cit.*, pp. 240 e 268.

²¹ Cfr. FERNANDO DELLA ROCCA, *op. cit.*, c. 341, secondo cui «è la Chiesa e non lo Stato che deve valutare a tutti gli effetti, e quindi anche per quanto concerne il risarcimento dei danni..., dove sia – per usare le parole dello Jemolo – “la ragione e dove sia il torto, dove il comportamento conforme e dove difforme dal diritto”, che non può non essere che il solo diritto della Chiesa».

²² Cfr. GIULIO MERLINI, *op. cit.*, p. 207.

²³ Cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Competenza dei giudici statali nelle controversie in materia di patronato*, in *Rivista di diritto privato*, 2, 1932, p. 260 ss. (nota a Trib. Alessandria, 28 marzo 1932); *Id.*, *Significato e valore dell'art. 23 cpv. del Trattato del Laterano*, in *Foro italiano*, 1, 1941, cc. 577 ss. (nota a App. Roma, 8 aprile 1941).

Posizione sostanzialmente non dissimile fu assunta dalla giurisprudenza, sia di merito, che di legittimità, la quale ritenne che le fosse precluso qualsiasi sindacato, non solo di sostanza, ma anche di forma²⁴. Secondo i giudici italiani, i soli controlli possibili erano quelli volti ad accertare: se il provvedimento esisteva realmente; se riguardava materie spirituali o disciplinari; se aveva come destinatario un ecclesiastico o un religioso²⁵. Una volta compiuti con esito positivo siffatti accertamenti, all'autorità giudiziaria statale era vietato compiere qualsiasi indagine sul merito o sulla legittimità dell'atto, essendo questo totalmente insindacabile (gli unici giudici competenti erano quelli canonici); alcune pronunce precisavano, al riguardo, che davanti al giudice civile non poteva essere eccepita nemmeno la circostanza che la sentenza o il provvedimento fosse stato emanato da un organo che, secondo le norme canoniche, era sprovvisto della relativa competenza²⁶.

Conseguentemente, proseguiva l'orientamento in esame, alle sentenze ed ai provvedimenti presi in considerazione dall'art. 23 cpv. doveva attribuirsi piena efficacia giuridica civile, senza che potesse eccepirsi che essi fossero in contrasto con le leggi statali o con i principi di ordine pubblico, o che fossero lesivi di diritti soggettivi: eventuali istanze in tal senso dovevano ritenersi improponibili per difetto di giurisdizione²⁷. Siffatta insindacabilità si estendeva anche alle conseguenze patrimoniali dei provvedimenti canonici: non era possibile scindere il contenuto sostanziale dell'atto dagli effetti civili, anche di ordine economico, che ne fossero derivati²⁸. Si concludeva, pertanto, che, in base all'art. 23, com-

²⁴ Cfr. Cass., sez. un., 24 marzo 1943, n. 671, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1943, p. 197 ss. (con nota di GIULIO MERLINI, cit.), in *Foro italiano*, 1, 1943, cc. 493 ss. ed in *Giurisprudenza italiana*, I, 1943, cc. 337 ss. (con nota di FERNANDO DELLA ROCCA, cit.); Trib. Roma, 29 maggio 1940, in *Foro italiano*, 1, 1940, cc. 1012 ss. e in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1940, p. 408 ss. (con nota di MARIO ZACCHI, cit.); Trib. Roma, 16 dicembre 1940, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1941, p. 64 ss.; App. Roma, 8 aprile 1941, in *Foro italiano*, 1, 1941, cc. 576 ss. (con nota di ARTURO CARLO JEMOLO, cit.).

²⁵ Cfr. App. Roma, 8 aprile 1941, *cit.*, cc. 580 ss., ove si sottolinea che il provvedimento canonico aveva colpito il destinatario «non nelle sue qualità generali e nei suoi diritti di uomo e di cittadino, ma nella sua particolare condizione che gli derivava.....dall'appartenenza ad una comunità religiosa».

²⁶ Cfr. Trib. Roma, 29 maggio 1940, *cit.*, c. 1017, secondo cui è inammissibile «un esame sulla competenza di quale autorità ecclesiastica dovesse pronunziare il provvedimento impugnato, entro quali limiti e con quale procedura»; Trib. Roma, 16 dicembre 1940, *cit.*, p. 66.

²⁷ Cfr. Cass., sez. un., 24 marzo 1943, *cit.*, p. 206, ove si afferma che «la legittimità del provvedimento ecclesiastico, nella materia spirituale e disciplinare, non può essere discussa davanti alle autorità giudiziarie del Regno, quand'anche riguardi diritti subiettivi privati del cittadino, appartenente al clero regolare o secolare»; Trib. Roma, 29 maggio 1940, *cit.*, cc. 1016 ss.

²⁸ Cfr. Cass., sez. un., 24 marzo 1943, *cit.*, p. 200, ove si afferma che «l'efficacia nel Regno deriva *ipso iure* dal provvedimento per sé stesso, salva la formalità estrinseca della comunicazione all'autorità civile: efficacia che si estende a tutti gli effetti civili che ad esso si ricollegano»; Trib. Roma, 29 maggio 1940, *cit.*, c. 1017, secondo cui deve attribuirsi efficacia civile alle sentenze ed ai provvedimenti canonici anche quando essi possano avere «ripercussioni sul patrimonio, o spiegare

ma 2, che aveva attribuito, a tutti gli effetti, rilevanza civile alla giurisdizione canonica, gli ecclesiastici ed i religiosi non erano titolari di diritti soggettivi che fossero azionabili davanti all'autorità giudiziaria italiana²⁹.

3. *L'interpretazione «costituzionalmente orientata» dell'art. 23 cpv.*

Successivamente all'entrata in vigore della Carta costituzionale il dibattito dottrinale relativo all'effettiva portata dell'art. 23 cpv. fu dominato dal tentativo di individuare l'interpretazione che meglio armonizzasse la norma con i principi contenuti nella nuova Legge fondamentale.

La grande maggioranza degli Autori riteneva che rientrasse nella competenza dello Stato determinare quale dovesse essere realmente l'efficacia giuridica civile delle sentenze e dei provvedimenti canonici. L'impegno assunto dallo Stato con la stipula dei Patti Lateranensi si esauriva nella rinuncia a sottoporre a delibazione le determinazioni adottate dalla Gerarchia, in modo che gli effetti civili si producessero a seguito della mera comunicazione alle autorità italiane (questo sarebbe stato, in particolare, il significato della locuzione «senz'altro» utilizzata all'inizio del cpv. dell'art. 23)³⁰.

Si contestava, in particolare, che i provvedimenti canonici potessero essere considerati esecutivi e, quindi, suscettibili di ricevere attuazione coattiva da parte dell'autorità statale³¹. Siffatta esecutorietà era, infatti, proseguita l'indirizzo in oggetto, incompatibile con quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, Cost. volto, è noto, ad affermare la reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica: il primo avrebbe utilizzato i propri mezzi coercitivi per eseguire degli atti fondati su norme ad esso estranee; la seconda avrebbe perso la propria indipendenza, configurandosi come una sorta di «branca» dell'apparato statale³².

in genere altri effetti civili nei riguardi delle persone ecclesiastiche o religiose»; Trib. Roma, 16 dicembre 1940, *cit.*, p. 65 ss.

²⁹ Cfr. Cass., sez. un., 24 marzo 1943, *cit.*, pp. 204 ss.; Trib. Alessandria, 28 marzo 1932, in *Riv. dir. priv.*, 1932, II, pp. 262-265 (con nota di ARTURO CARLO JEMOLO, *cit.*); Trib. Roma, 29 maggio 1940, *cit.*, cc.1015-1017; Trib. Roma, 16 dicembre 1940, *cit.*, p. 66; App. Roma, 8 aprile 1941, *cit.*, cc. 581 s. Su siffatto orientamento giurisprudenziale, cfr. MARIO FERRABOSCHI, *Ecclesiastici, b). Diritto ecclesiastico*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XIV, Milano, 1965, p. 263.

³⁰ Cfr. CESARE MIRABELLI, *L'articolo 5 del Concordato*, in AA.VV., *Studi per la revisione del Concordato*, Cedam, Padova, 1970, p. 423 ss.

³¹ *Contra*, cfr. VIRGINIO ROVERA, *La giurisdizione ecclesiastica sui chierici e sui religiosi nel diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 105-108; PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Chiesa cattolica, b), Diritto ecclesiastico*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. VI, Giuffrè, Milano, 1960, p. 958 ss.

³² Cfr., per tutti, CARLO CARDIA, *Rilevanza civile delle sentenze e dei provvedimenti ecclesiastici di*

Le sentenze ed i provvedimenti contemplati dalla norma pattizia avrebbero prodotto effetti civili solo in forma indiretta, giacché avrebbero inciso automaticamente (proprio nella garanzia di siffatta automaticità sarebbe consistita l'effettiva portata dell'art. 23, comma 2³³) su quei diritti e doveri che l'ordinamento italiano, con una valutazione autonoma, attribuiva a determinati individui sulla base della circostanza che essi fossero qualificabili come ecclesiastici o come religiosi³⁴.

Gli atti canonici, pertanto, sarebbero rimasti sostanzialmente estranei all'ordinamento civile, che li avrebbe presi in considerazione come meri fatti giuridici; tanto più sarebbero rimaste estranee al diritto statale le norme canoniche sulla cui base i provvedimenti stessi erano stati adottati dall'autorità ecclesiastica³⁵.

Proprio l'estraneità all'ordinamento italiano della sentenza o del provve-

cui all'art. 23 cpv. del Trattato Lateranense, in AA.VV., *Studi per la revisione del Concordato*, cit., p. 387, secondo cui considerare le sentenze ed i provvedimenti contemplati dall'art. 23 cpv. come dotati di esecutività all'interno dell'ordinamento italiano «degraderebbe da una parte la Chiesa medesima a branca dello Stato e lederebbe dall'altra la sovranità dello Stato che porrebbe la propria forza coattiva ad esecuzione di un diritto non suo».

³³ Cfr. CARLO CARDIA, *op. cit.*, p. 385.

³⁴ Cfr. PIERO BELLINI, *Rilevanza civile dei voti monastici e ordine pubblico italiano*, in AA.VV., *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, 1, Giuffrè, Milano, 1963, p. 25, nota n. 3, secondo cui «la norma [l'art. 23 cpv.: n.d.a.]...deve viceversa essere intesa nel senso d'una efficacia automatica in Italia dei provvedimenti ecclesiastici solo in rapporto a quelle situazioni giuridiche subiettive che, nel presupposto della titolarità da parte di determinate persone fisiche della qualità di religioso, loro impressa, nel proprio ambito formale, dall'ordinamento della Chiesa, il legislatore patrio ritiene di far sorgere in capo alle medesime»; ID., *Principi di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 258-260; CARLO CARDIA, *op. cit.*, p. 384 ss. e 388 ss.; ARTURO CARLO JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1975, p. 226; CESARE MIRABELLI, *L'appartenenza*, cit., p. 344 ss.; PASQUALE COLELLA, *Sulla rappresentanza giudiziale di ente ecclesiastico e sull'interpretazione dell'art. 23 cpv. del Trattato Lateranense*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1977, p. 937 (nota a Trib. Locri, 5 aprile 1976); ID., *Considerazioni sull'interpretazione dell'art. 23, capov., del Trattato lateranense*, in *Foro italiano*, 1, 1980, c. 380 (nota a Cass., sez. un., 11 settembre 1979, n. 4743), ove si rileva che «In altri termini l'esigenza di garantire una *ordinata colligatio* tra Stato e Chiesa, che vuole che l'organizzazione della Chiesa rilevante agli effetti civili corrisponda a quella stabilita dall'ordinamento della Chiesa stessa, significa solo che i provvedimenti disciplinari ecclesiastici produrranno anche l'effetto civile di influire sui presupposti e sulle condizioni di applicabilità della normativa italiana relativa alla posizione in detto ordine statale delle persone ecclesiastiche o religiose»; NICOLA COLAIANNI, *L'art. 23, cpv., del Trattato lateranense e le «comunità ecclesiali di base»*, *ibidem*, 1, 1983, cc. 1613 ss. (nota a Cass., sez. I, 8 febbraio 1983, n. 1034). Cfr. anche MARCELLO TOSCANO, *L'art. 23 del Trattato Lateranense: l'efficacia civile dei provvedimenti a carico di ecclesiastici e religiosi*, in NATASCIA MARCHEI, DANIELA MILANI, ILIA PASQUALI CERIOLI (a cura di), *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, Il Mulino, Bologna, 2014, pp. 210-213.

³⁵ Cfr., per tutti, PIERO BELLINI, *Rilevanza civile dei voti monastici e ordine pubblico italiano*, cit., pp. 22-25, in specie la nota n. 3; ID., *Principi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 252, secondo cui «queste norme sono fatte oggetto d'un semplice *rinvio formale* [corsivo nel testo: n.d.a.] o di *presupposizione* [corsivo nel testo: n.d.a.]». Cfr. anche FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *La giurisdizione civile e penale della Chiesa nel diritto dello Stato*, Giuffrè, Milano, 1963, *passim*.

dimento giustificava, proseguiva la tesi in parola, la circostanza che l'art. 23, comma 2, non prevedesse alcun tipo di controllo ad opera dei poteri statali³⁶. La mancanza di efficacia civile diretta rendeva, infatti, gli atti canonici insindacabili da parte dell'autorità secolare, in particolar modo da quella giudiziaria. Ai giudici statali era inibito qualsiasi sindacato, sia di merito, sia di legittimità.

Il giudice civile non avrebbe mai potuto annullare il provvedimento ecclesiastico (neanche qualora fosse stato emanato senza rispettare la normativa canonica), né impedire in alcun modo che all'interno dell'ordinamento italiano si producessero quelle modificazioni di *status* giuridico derivanti dall'azione esercitata sui presupposti di applicabilità della normativa statale: in caso contrario, infatti, avrebbe sostituito alla regolamentazione concreta data dall'ordinamento canonico ad una determinata fattispecie una propria regolamentazione, disconoscendo la sovranità di cui la Chiesa era titolare nel proprio ordine³⁷.

La giurisdizione, sia civile, che penale, si sarebbe esplicitata su quegli effetti giuridici che avessero interessato materie incluse nell'ordine temporale, materie cioè suscettibili di essere regolamentate dallo Stato a prescindere dall'esistenza, o meno, di presupposti aventi origine all'interno dell'ordinamento canonico (basti pensare, ad es., al diritto alla vita o all'integrità fisica, nonché al diritto all'adempimento delle obbligazioni contrattuali): ciò, ferma restando l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto, o di considerare l'ecclesiastico ed il religioso ancora titolari di quelle situazioni subiettive «civili» venute meno per effetto dell'azione esercitata dal provvedimento canonico sui presupposti di applicabilità della normativa statale³⁸.

La dottrina sottolineava in modo particolare la possibilità di adire il giudice civile per domandare la condanna dell'autorità ecclesiastica al risarcimento

³⁶ Cfr. CARLO CARDIA, *op. cit.*, p. 385 ss., nota n. 99.

³⁷ Cfr. ORIO GIACCHI, *Sovranità della Chiesa nel proprio ordine e limiti della giurisdizione statale*, in *Rivista del diritto matrimoniale e dello stato delle persone*, 1958, p. 374 e p. 386 ss.; ID., *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano* (2^a ed.), Giuffrè, Milano, 1970, pp. 377-384; CARLO CARDIA, *op. cit.*, pp. 382-384, ove si afferma che con l'art. 23 cpv. la Chiesa «ha voluto garantita per essi [i provvedimenti in materia spirituale e disciplinare: *n.d.a.*] la piena efficacia giuridica canonica contro ogni possibilità di sindacato, di merito e di legittimità, del giudice civile che tendesse all'annullamento dell'atto», e pp. 388-389; ARTURO CARLO JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., *loc. cit.*, secondo cui «sembra cioè che l'impegno dello Stato sia solo quello di non fare rivivere le norme dei regimi giurisdizionalisti di protezione di ecclesiastici avverso le misure disciplinari dei loro superiori....l'impegno dello Stato è proprio quello di ritenere vacante l'ufficio ecclesiastico da cui i superiori abbiano rimosso il titolare»; PASQUALE COLELLA, *Sulla rappresentanza*, cit., *loc. cit.*; ID., *Considerazioni sull'interpretazione dell'art. 23, capov., del Trattato lateranense*, cit., *loc. cit.*; VITTORIO PARLATO, *Legislazione statale in materia religiosa e normazione pattizia*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1, 1983, pp. 605-610.

³⁸ Cfr. CARLO CARDIA, *op. cit.*, p. 396 ss.

dei danni derivanti da provvedimenti affetti da vizi di merito o di legittimità: le valutazioni economiche rientravano, invero, nella materia temporale³⁹.

Ratio di siffatto sindacato era anche, e soprattutto, evitare che attraverso l'art. 23, comma 2, venissero violati i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione a tutti i cittadini indipendentemente dal loro *status* confessionale⁴⁰: si rilevava come fosse inammissibile che determinazioni prese in un ordinamento estraneo a quello statale dessero vita a discriminazioni – particolarmente gravi perché inerenti al godimento dei diritti fondamentali (si pensi, ad es., agli artt. 13, 19, 24 e 25 Cost.⁴¹) – fra i soggetti di quest'ultimo⁴².

Mentre nel periodo precedente l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana l'elaborazione dottrinale aveva trovato sostanziale rispondenza negli orientamenti giurisprudenziali, successivamente al '48 il tentativo della dottrina di dare all'art. 23 cpv. un contenuto che si armonizzasse con i principi contenuti nella nuova Legge fondamentale – tentativo che si è cercato di analizzare nelle pagine che precedono – per lungo tempo non venne minimamente recepito dagli organi giudicanti. La disamina delle (rare) pronunce,

³⁹ Cfr. CARLO CARDIA, *op. cit.*, p. 397 ss.; ID., *Contenuto e limiti del sindacato civile sugli atti e provvedimenti ecclesiastici di cui all'art. 23, cpv., Trattato lateranense*, in *Foro italiano*, 1, 1981, c. 2815 (nota a Cass., sez. un., 5 maggio 1980, n. 2919); ARTURO CARLO JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 226, nota n. 1 (l'Autore aveva sostenuto tale tesi già antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione, come si è cercato di evidenziare nel paragrafo precedente); PASQUALE COLELLA, *Considerazioni*, cit., loc. cit.; NICOLA COLAIANNI, *op. cit.*, c. 1615. *Contra*, cfr. LORENZO SPINELLI, *Diritto ecclesiastico*, Unione Tipografica Editrice Torinese, Torino, 1976, p. 229.

⁴⁰ *Contra*, cfr. GERARDO MORELLI, *Gli ecclesiastici nel diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 189-192, secondo cui «non ci si può dunque richiamare a queste [le norme della Costituzione: *n.d.a.*] per negare l'esecuzione in Italia degli atti previsti dall'art. 23 cpv. Trattato».

⁴¹ Basti pensare, ad es., ai provvedimenti di *praescriptio* o *prohibitio commorandi in certo loco vel territorio*, i quali, secondo l'orientamento consolidatosi prima dell'entrata in vigore della Costituzione (cfr. *supra*, al paragr. 2), sarebbero stati suscettibili di produrre effetti civili. Ritiene, invece, che siffatti provvedimenti siano legittimi anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione LUCIO GRASSI, *Il potere spirituale e disciplinare della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano*, Jovene, Napoli, 1960, pp. 84-87.

⁴² Cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Capisaldi intorno ai rapporti tra Stato e Chiesa circa la potestà di magistero*, in *Rivista del diritto matrimoniale e dello stato delle persone*, 1958, pp. 356-360; ID., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., loc. ult. cit.; PASQUALE COLELLA, *Sulla rappresentanza*, cit., p. 937 ss., ove si sottolinea che i giudici statali hanno il compito di «filtrare tali sentenze e provvedimenti per evitare che l'applicazione degli stessi possa essere lesiva dei diritti fondamentali dei soggetti che, come cittadini italiani, non possono subire disparità di trattamento a loro danno e tanto meno compressione dei loro diritti di libertà fondamentali»; ID., *Ancora in tema di rappresentanza giudiziale di ente ecclesiastico e sull'interpretazione dell'a. 23 cpv. del Trattato Lateranense. Esperibilità dell'opposizione di terzo ordinaria da parte dei membri della comunità per tutelare «uti fideles» il diritto all'esercizio del culto*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1978, pp. 609-613 (nota a App. Reggio Calabria, 10 aprile 1978, Pretura Gioiosa Jonica, ordinanza 3 giugno 1978, Pretura Gioiosa Jonica, ordinanza 3 giugno 1978); ID., *Considerazioni*, cit., cc. 379 ss.; NICOLA COLAIANNI, *con: op. ult. cit.*, Cfr. anche BRUNO BOCCARDELLI, *Limiti statuali all'esercizio della potestà del superiore sui religiosi. L'art. 23 cpv. del Trattato Lateranense*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1, 1983, p. 379 ss.

sia delle Corti inferiori, sia della Cassazione, evidenza, infatti, come si sia insistentemente ribadito il principio dell'assoluta insindacabilità dei provvedimenti ecclesiastici⁴³.

Solo all'inizio degli anni '80 – quando, è noto, le trattative per la revisione del Concordato erano ormai in uno stadio avanzato – la giurisprudenza di legittimità mutò parzialmente orientamento, ammettendo la possibilità di distinguere tra gli effetti dell'atto concernenti esclusivamente la sfera di esplicazione della *libertas Ecclesiae* e gli effetti ulteriori destinati ad influire su rapporti giuridici di esclusiva rilevanza civile: secondo i giudici della Suprema Corte, invero, la distinzione era necessaria al fine di individuare l'esatto significato dell'art. 23 cpv⁴⁴.

Sulla base di siffatta partizione la Cassazione accolse, sia pure in modo parziale e non privo di ambiguità, la tesi secondo cui l'efficacia civile menzionata dalla norma pattizia si esauriva nell'incidere sui presupposti cui era subordinata l'applicabilità della disciplina statale (cfr. l'indirizzo dottrinale esposto *supra*), senza che fosse possibile né considerare i provvedimenti canonici immediatamente esecutivi, né tantomeno ipotizzare che essi potessero essere attuati coattivamente tramite il cd. braccio secolare⁴⁵. Si sottolineava, altresì, che la reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa non comportava l'assoluta insindacabilità delle sentenze e dei provvedimenti in materia spirituale e disciplinare, ma solo l'inammissibilità di valutazioni aventi per oggetto il merito: era consentito un sindacato volto ad accertare

⁴³ Cfr. Cass., sez. un., 11 settembre 1979, n. 4743, in *Foro italiano*, 1, 1980, cc. 379 ss. (con nota di PASQUALE COLELLA, cit.), ove si osserva che le materie spirituali e disciplinari sono «ontologicamente estranee all'ambito degli interessi e della sovranità dello Stato» (cc. 383 s.), nonché in *Giustizia civile*, 1, 1980, p. 1972 ss. (con nota di LUIGI SADA); Trib. Roma, 24 maggio 1954, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2, 1956, pp. 120 ss. ed in specie p. 129; Trib. Potenza, 21 luglio 1960, *ibidem*, 2, 1960, p. 426 ss.; Trib. Locri, 5 aprile 1976, in *Diritto e giurisprudenza*, 1977, p. 939 ss. (con nota di PASQUALE COLELLA, cit.); App. Reggio Calabria, 10 aprile 1978, Pretura Gioiosa Jonica, ordinanza 3 giugno 1978, Pretura Gioiosa Jonica, ordinanza 3 giugno 1978, *ibidem*, 1978, p. 608 ss. (con nota di PASQUALE COLELLA, cit.) (la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria può leggersi anche in *Giustizia civile*, 1, 1979, p. 1974 ss., con nota di ROSA MARIA FALASCA); Pretura Gioiosa Jonica, 24 agosto 1979, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 1980, p. 1187 ss. (con nota di MAURIZIO LIOTTA). Cfr. anche Cass., sez. I, 7 marzo 1977, n. 923, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2, 1977, p. 310 ss., nonché in *Giurisprudenza italiana*, 1, 1978, cc. 1345 ss. (con nota di PIER GIOVANNI CARON).

⁴⁴ Cfr. Cass., sez. un., 5 maggio 1980, n. 2919, in *Foro italiano*, 1, 1980, cc. 1284 ss. (con nota di ANDREA PROTO PISANI) ed *ibidem*, 1, 1981, cc. 2809 ss. (con nota di CARLO CARDIA, cit.), ove si rileva che la portata dell'art. 23 cpv. «si coglie solo distinguendo tra gli effetti del provvedimento canonico destinati a prodursi ed esaurirsi nell'ambito dello stesso ordinamento della Chiesa e gli effetti ulteriori che si pretenda invece di far derivare nella sfera di operatività dell'ordinamento statale»; Cass., sez. I, 8 febbraio 1983, n. 1034, *ibidem*, 1, 1983, cc. 943 ss. e 1610 ss. (con nota di NICOLA COLAIANNI); cfr. anche Cass., sez. un., 5 maggio 1980, n. 2920, *ibidem*, 1980, cc. 1281 ss. (con nota di ANDREA PROTO PISANI).

⁴⁵ Cfr. Cass., sez. un., 5 maggio 1980, n. 2919, cit., c. 1284.

che l'atto provenisse realmente da un'autorità ecclesiastica e che non fosse in contrasto con norme statuali, specificatamente individuate, o con i principi di ordine pubblico⁴⁶.

4. (*Segue*) *Il rispetto dei «diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani»*

L'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, com'è noto, contiene nel Protocollo Addizionale una norma, l'art. 2, lett. c), relativa al significato che deve attribuirsi all'art. 23 cpv.⁴⁷. Siffatta disposizione, apparsa nella terza bozza di revisione del Concordato e trasfusa, poi, con alcune modifiche, nelle bozze successive e nel testo definitivo dell'Accordo⁴⁸, appare indubbiamente di grande rilevanza, giacché si propone di armonizzare l'art. 23 cpv. con la «tavola di valori» contenuta nella Legge fondamentale, rendendo inammissibili le interpretazioni che non rispondano ai principi sanciti dalla Carta.

In particolare, si è rilevato come la formula utilizzata nell'art. 2, lett. c), del Protocollo, richiedendo il rispetto dei diritti garantiti ai cittadini dalla Costituzione, escluda che i provvedimenti relativi alla materia spirituale e disciplinare possano essere resi esecutivi tramite l'utilizzo della forza coercitiva propria dello Stato. Il ricorso al cd. braccio secolare potrebbe determinare, infatti, la lesione di situazioni giuridiche subiettive di rango costituzionale, prima fra tutte quella sancita dall'art. 7, comma 1⁴⁹.

⁴⁶ Cfr. Cass., sez. un., 5 maggio 1980, n. 2919, *cit.*, c. 1285, secondo cui al giudice statale è consentito verificare «l'autenticità dell'atto, la competenza (assoluta) dell'organo che l'ha emesso e la non contrarietà all'ordine pubblico od a specifiche leggi dello Stato»; Cass., sez. I, 8 febbraio 1983, *cit.*, c. 943. In dottrina, cfr. NICOLA COLAIANNI, *op. cit.*, cc. 1614 ss., il quale, nell'analizzare le due pronunce, critica il riferimento all'ordine pubblico, sottolineando come sia incompatibile con la tesi che, attribuendo ai provvedimenti canonici un'efficacia civile meramente indiretta, esplicitandosi solo sui presupposti cui è subordinata l'applicabilità della normativa statale, nega che essi siano immediatamente efficaci all'interno dell'ordinamento italiano. Cfr. anche SERGIO LARICCIA, *Ecclesiastici*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XII, Treccani, Roma, 1989, p. 5.

⁴⁷ L'art. 2, lett. c), del Protocollo Addizionale all'Accordo del 18 febbraio 1984, è risaputo, recita: «La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano dà dell'articolo 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani».

⁴⁸ Le varie bozze di revisione del Concordato possono leggersi in GIUSEPPE DALLA TORRE, *La riforma della legislazione ecclesiastica*, Il Mulino, Bologna, 1985, pp. 341-390.

⁴⁹ Cfr. CESARE RUPERTO, *L'art. 23 cpv. del Trattato Lateranense quale momento di «colligatio» fra ordine canonico e ordine civile*, in AA.VV., *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica*,

La circostanza che l'elaborazione dottrinale reputi pressoché concordemente che i provvedimenti e le sentenze relativi alle materie spirituali e disciplinari siano di per sé privi di efficacia coattiva, lascia impregiudicata, però, la questione inerente all'effettivo significato dell'art. 2, lett. c): è necessario stabilire se le Alte Parti abbiano inteso semplicemente escludere l'esecutività degli atti canonici, o se la formula da esse utilizzata sia suscettibile di produrre conseguenze ulteriori. Occorre accertare, cioè, quale sia esattamente l'interpretazione «statale» dell'art. 23 cpv. cui, è noto, fa riferimento il Protocollo Addizionale.

Secondo un indirizzo dottrinale, le Alte Parti hanno inteso riferirsi a quei provvedimenti canonici che non esauriscono la propria efficacia in ambito intraecclesiale, ma sono produttivi anche di conseguenze civilmente rilevanti. Tali sentenze e provvedimenti sono unicamente quelli idonei ad influire sui presupposti cui è subordinata l'applicabilità della normativa statale concernente le persone fisiche titolari della qualifica di ecclesiastico o di religioso (o contestualmente di tutte e due)⁵⁰. Questi atti producono pienamente i propri effetti all'interno dell'ordinamento canonico, senza che l'autorità italiana possa frapporre alcun ostacolo. Non è perciò ipotizzabile che il giudice civile possa sindacarli nel merito, né tantomeno che possa procedere al loro annullamento: in ciò, osserva l'indirizzo in parola, consiste l'esatta portata della locuzione «senza pregiudizio dell'ordinamento canonico», contenuta, è risaputo, nell'art. 2, lett. c)⁵¹.

La norma garantisce alla Gerarchia, inoltre, che l'ordinamento italiano si conformerà sempre e comunque alle sentenze ed ai provvedimenti emanati in materia spirituale e disciplinare: ciò nel senso di far discendere in maniera automatica da siffatte sentenze e provvedimenti tutte le modificazioni di regime giuridico derivanti dall'azione da essi esercitata sui presupposti di applicabilità della normativa statale, adeguando così lo *status* civilistico del *clericus* o del *religiosus* a quello canonistico (cd. efficacia meramente indiretta)⁵².

Nel caso in cui, però, le sentenze e i provvedimenti canonici abbiano una

Giuffrè, Milano, 1981, pp. 492-494; RAFFAELE COPPOLA, *Introduzione*, in AA.VV., *Il nuovo Accordo tra Italia e S. Sede* (a cura di RAFFAELE COPPOLA), Giuffrè, Milano, 1987, pp. 42-44.

⁵⁰ Cfr., per tutti, PIERANGELA FLORIS, *Autonomia professionale. Principi-limite fondamentali e ordine pubblico*, Jovene, Napoli, 1992, p. 124.

⁵¹ Cfr. SILVIO FERRARI, *L'evoluzione della normativa concernente lo status degli ecclesiastici*, in AA.VV., *Il nuovo Accordo*, cit., p. 163 ss.; OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede: profili di libertà*, *ibidem*, p. 130 ss.; PIERANGELA FLORIS, *op. cit.*, pp. 124-126. Cfr. anche LUCIANO MUSSELLI, VALERIO TOZZI, *Manuale di diritto ecclesiastico. La disciplina giuridica del fenomeno religioso*, Cacucci, Roma-Bari, 2000, p. 128.

⁵² Cfr. SILVIO FERRARI, *op. cit.*, p. 164 ss.; PIERANGELA FLORIS, *op. cit.*, p. 124 ss.

rilevanza civile ultronea, siano cioè atti ad incidere su situazioni giuridiche subiettive la cui titolarità prescinde dalla qualifica rivestita dal soggetto all'interno dell'ordinamento confessionale, essendo connessa allo *status* di cittadino (sul punto, cfr. anche le considerazioni esposte nel paragrafo precedente), non può negarsi che i giudici italiani siano competenti a giudicare su di essi, onde valutarne le conseguenze pregiudizievoli: ciò, ferma restando, lo abbiamo ribadito più volte, l'impossibilità di annullare l'atto, o di impedire che esso agisca sui presupposti cui è subordinata l'applicazione della disciplina statutale.

Al fine di circoscrivere l'estensione del sindacato statale l'art. 2, lett. c), ha fatto riferimento ai «diritti costituzionalmente garantiti». Si tratta di una locuzione assai significativa, sulla cui ermeneusi è necessario soffermarsi allo scopo di chiarirne l'esatta portata⁵³.

Occorre procedere con cautela, in modo da evitare l'elaborazione di un parametro di giudizio eccessivamente rigido, alla cui stregua potrebbe risultare illegittima la maggioranza dei provvedimenti ecclesiastici relativi alle materie spirituali e disciplinari. Va sottolineato, invero, che il rapporto dialettico intercorrente all'interno dell'ordinamento canonico tra i diritti dei fedeli ed i poteri dell'autorità presenta forti peculiarità, connesse con il carattere monista della struttura ideologica propria della società ecclesiale, e, di certo, non è assimilabile al rapporto esistente tra i diritti del cittadino ed il potere statale: basti pensare, ad es., al principio, prettamente canonistico, della subordinazione di ogni diritto individuale al dovere di mantenere la *communio Ecclesiae* e di raggiungere in tal modo la *salus animarum*.

È possibile, perciò, che sentenze e provvedimenti ecclesiastici aventi carattere sanzionatorio si fondino su comportamenti concreti, tenuti dal *clericus* o dal *religiosus*, considerati illegittimi dall'ordinamento canonico, ma che per il diritto statutale non solo sono leciti, ma costituiscono addirittura esercizio di diritti garantiti dalla Carta costituzionale. Appare emblematico il caso, verificatosi alcuni anni orsono, di un presbitero rimosso dalla parrocchia per avere, fra l'altro, criticato più volte, utilizzando anche i *mass media*, le scelte della Gerarchia e per avere svolto attività politica all'interno di formazioni sociali di ispirazione marxista⁵⁴: si tratta di attività certo non lecite per un ordinamen-

⁵³ Sul punto, cfr. le considerazioni di SILVIO FERRARI, *op. cit.*, p. 165, il quale rileva come la scelta di menzionare solo i «diritti costituzionalmente garantiti» sembri consentire alle sentenze ed ai provvedimenti canonici di violare «singole disposizioni di legge ordinaria». Cfr. anche GUIDO SARACENI, *Giurisdizione ecclesiastica*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XV, Treccani, Roma, 1989, p. 8.

⁵⁴ Su questa vicenda, ci sia consentito rinviare a PIETRO LO IACONO, *Impegno politico, facoltà di critica e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico (Traendo spunto dalla rimozione di un parroco)*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1, 2004, p. 287 ss.; ID., *Ulteriori considerazioni in tema di impegno politico, libertà di coscienza e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico (Analizzando la documentazione*

to confessionale, quale quello canonico, ma che, se valutate secondo i parametri di giudizio propri del diritto italiano, si configurano come attuazione di diritti tutelati da norme costituzionali, quali gli artt. 19, 21 e 49⁵⁵.

La dottrina ha cercato, comunque, di individuare l'esatto contenuto della nozione di «diritti costituzionalmente garantiti», assimilandola, talvolta, quantomeno parzialmente, a quella di principi supremi dell'ordinamento costituzionale.

Quale esempio concreto di limite idoneo a circoscrivere l'efficacia civile degli atti canonici è stato indicato, innanzitutto, il diritto dell'ecclesiastico colpito da un provvedimento di dimissione dallo stato clericale, o del religioso destinatario di un provvedimento di riduzione allo stato laicale, ad ottenere comunque dall'autorità confessionale i mezzi economici sufficienti al proprio sostentamento⁵⁶, sottolineandosi come l'esercizio di siffatto diritto sia tutelato

relativa alle vicende di un parroco), in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2008, p. 1490 ss.

⁵⁵ La dottrina ha dedicato particolare attenzione all'art. 19 Cost. Ritengono che fra i «diritti costituzionalmente garantiti» vada incluso il diritto di libertà religiosa: CARLO CARDIA, *La riforma del Concordato. Dal confessionismo alla laicità dello Stato*, Einaudi, Torino, 1980, p. 186 ss.; LORENZO SPINELLI, *Il nuovo Codice di Diritto Canonico e l'Accordo di modificazione del Concordato lateranense*, in AA.VV., *Il nuovo Accordo tra Italia e S. Sede*, cit., pp. 81-83, secondo cui «Una novità saliente che caratterizza il concordato revisionato è data dal riconoscimento del diritto di libertà religiosa.... È appena il caso di sottolineare che, con l'affermazione del principio della libertà religiosa, si vuole difendere un principio di libertà assoluta ed indivisibile.... Ciò significa che d'ora in avanti provvedimenti ecclesiastici relativi a chierici e religiosi e concernenti la materia ecclesiastica incontreranno, nel conseguimento degli effetti civili, i limiti derivanti dal rispetto del diritto di libertà religiosa». *Contra*, cfr. OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *op. cit.*, p. 130; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Giurisdizione dello Stato e giurisdizione ecclesiastica nell'esperienza giuridica*, in *Rivista di diritto processuale*, 1993, p. 996, ove si osserva che l'art. 19 Cost. «se rispecchia certamente un principio supremo dell'ordinamento costituzionale nei rapporti dei singoli e dei gruppi sociali con lo Stato, non sembra che possa atteggiarsi come tale anche quando siano in questione i rapporti interni tra l'autorità ecclesiastica e i singoli appartenenti alla Chiesa cattolica, senza che sia compromessa l'indipendenza di essa, garantita dall'art. 7, comma 1°, Cost.».

Sul punto, cfr., altresì, MARIO TEDESCHI, *Gruppi sociali, confessioni e libertà religiosa*, in *Scritti di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1994, p. 17 ss., il quale rileva che la libertà religiosa individuale dev'essere tutelata anche all'interno delle confessioni religiose, dato che «Una maggiore libertà delle associazioni, dei gruppi, delle confessioni cui corrispondesse una flessione dei diritti dei singoli, in altro non si sostanzierebbe che in una libertà parziale, per cui è errato credere che nella libertà del gruppo possa essere ricompresa anche quella dei singoli» (p. 22).

⁵⁶ Cfr. SILVIO FERRARI, *op. cit.*, p. 165 ss.; OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *op. cit.*, p. 131; PIERANGELA FLORIS, *op. cit.*, p. 128 ss.; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2003, p. 397 ss. Cfr. anche le considerazioni formulate prima della revisione del Concordato da CARLO CARDIA, *op. ult. cit.*, p. 186 ss., il quale sottolinea che «la materia verte su questioni connesse alla tutela dei diritti individuali di libertà e dei diritti sociali garantiti dalla Costituzione: si pensi, per gli stessi esempi appena riportati, che la *dimissio* comporta per il religioso l'abbandono della casa religiosa e la perdita di quel rapporto complesso con l'Ordine di appartenenza, che garantisce la sua sussistenza sotto i più diversi aspetti, economici e sociali»; *Id.*, *Contenuto e limiti del sindacato civile sugli atti e provvedimenti ecclesiastici di cui all'art. 23, cpv., Trattato lateranense*, cit., *loc. cit.*

Sulla necessità che l'ordinamento canonico assicuri agli ex religiosi «un'adeguata assistenza economica», che «rispecchi la giustizia sociale e legale», cfr. BRUNO BOCCARDELLI, *La dignità del religioso e la potestà del superiore nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico*,

dall'art. 2 Cost., disposizione che nella gerarchia delle fonti ha la stessa «forza» dell'art. 7 cpv. Cost. e delle norme concordatarie da esso garantite⁵⁷.

Un'altra situazione giuridica subiettiva suscettibile di limitare la rilevanza civile degli atti canonici è rappresentata, indubbiamente, dal diritto di difesa, garantito, è risaputo, dagli artt. 24 e 111 Cost.

Si è evidenziato che siffatta garanzia va intesa sotto un duplice profilo: facoltà di ricorrere al giudice statale per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi; facoltà di esercitare il diritto di difesa nell'ambito dei procedimenti che eventualmente si svolgano davanti agli organi giudicanti propri delle formazioni sociali dove l'individuo svolge e sviluppa la propria personalità (includere, è ovvio, le confessioni religiose).

Il sommarsi di questi due profili fa sì che il *civis-fidelis* sia destinatario di una tutela alquanto articolata, comprensiva: della facoltà di agire e resistere in giudizio all'interno del culto di appartenenza; della facoltà di rivolgersi ai giudici statali qualora nell'ambito del procedimento confessionale non sia stato rispettato il diritto di difesa.

La dottrina è concorde nel ritenere ammissibile una causa per risarcimento danni nel caso in cui la sentenza o il provvedimento siano stati emanati senza rispettare la normativa confessionale⁵⁸. Perplessità vengono nutrite, invece, circa l'ammissibilità di un sindacato che non si limiti all'accertamento degli eventuali vizi di legittimità, ma che si estenda anche a valutazioni di merito⁵⁹; v'è, comunque, chi ritiene che il giudice civile possa analizzare anche i dati di fatto sui quali si fonda la sentenza o il provvedimento, quantomeno al fine di accertare la veridicità delle prove, documentali e testimoniali, addotte nel procedimento ecclesiastico⁶⁰.

L'orientamento in esame ha altresì rilevato che la facoltà di agire e resistere in giudizio va inclusa fra i diritti inviolabili solo nella misura in cui è ascrivibile al novero dei principi supremi dell'ordinamento costituziona-

1, 1986, p. 351 ss. Cfr. anche FRANCESCO TRIPODI, *La clausura delle monache tra storia, diritto e religione*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2004, p. 242 ss., ove si auspica che la normativa canonica relativa ai religiosi, in particolare alle monache interamente dedite alla vita contemplativa (la cd. clausura papale), venga modificata, in modo da garantire appieno il rispetto dei diritti della persona umana.

⁵⁷ Cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Giurisdizione*, cit., loc. cit.

⁵⁸ Cfr. SILVIO FERRARI, *op. cit.*, p. 166; PIERANGELA FLORIS, *op. cit.*, p. 115 ss.

⁵⁹ Cfr. SILVIO FERRARI, *op. cit.*, loc. ult. cit., secondo cui «maggiori perplessità sorgerebbero invece qualora la considerazione di tali domande esigesse di superare i confini del giudizio di legittimità, per addentrarsi nel merito».

⁶⁰ Cfr. PIERANGELA FLORIS, *op. cit.*, p. 114 ss. In giurisprudenza, cfr. Trib. Roma, 27 settembre 1974, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2, 1975, p. 77 ss.; App. Roma, 16 marzo 1979, *ibidem*, 2, 1981, p. 326 ss. (con nota di MARIA CRISTINA FOLLIERO).

le. Conseguentemente, la violazione dell'art. 24 Cost. potrebbe determinare l'illegittimità delle sentenze e dei provvedimenti ecclesiastici solo qualora si fosse tradotta in una lesione del diritto di difesa inteso «nel suo nucleo più ristretto ed essenziale»⁶¹: pertanto, in caso di controversia tra il gruppo ed il fedele affinché si consideri rispettato il diritto di difesa di quest'ultimo non è necessario che siano state assicurate le stesse identiche garanzie processuali previste dall'ordinamento statale⁶².

Non può trascurarsi, al riguardo, la novella legislativa (L. cost. 23 novembre 1999, n. 2) con cui è stato profondamente modificato il contenuto dell'art. 111 Cost., inserendovi un complesso di disposizioni comunemente noto come «principi del giusto processo»⁶³.

La modifica dell'art. 111, costituzionalizzando principi che, o non erano mai stati cristallizzati in formule normative, o erano contenuti in semplici leggi ordinarie, ha inciso, a nostro giudizio, sul contenuto della locuzione «dirit-

⁶¹ Su siffatta accezione del diritto di difesa, cfr. Corte cost., 2 febbraio 1982, n. 18, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 1982, p. 349 (con note di FRANCESCO DALL'ONGARO e GIOVANNI BALDISSEROTTO). In dottrina, cfr., per tutti, RAFFAELE COPPOLA, *La giurisdizione ecclesiastica fra Cassazione e Corte costituzionale. Posizioni della dottrina, pubblica opinione e prospettive di revisione*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 1982, p. 583 ss.

⁶² Cfr., per tutte, Trib. Bari, ordinanza 14 dicembre 2004, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2006, p. 1124 ss. (con nota di PIETRO LO IACONO). I giudici baresi, dopo aver affermato che «Il procedimento disciplinare confessionale non può violare, quindi, il diritto di difesa del fedele nel procedimento», puntualizzano, però, che «con riguardo particolare al diritto di difesa...occorre assicurare il rispetto del suo nucleo essenziale, costituito dal contraddittorio, epperò non necessariamente nelle stesse forme previste dalla legge italiana, o dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In altri termini, deve escludersi la necessità della pedissequa applicazione dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di art. 24 c.c., ovvero dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di giusto processo ex artt. 111 e 24 Cost. [il corsivo è nostro: n.d.a.]»; sulla base di queste premesse essi concludono che «il diritto di difesa del fedele, seppure in modo non consono con le prescrizioni proprie dell'ordinamento civilistico, nel suo nucleo essenziale, consistente dei poteri e delle facoltà di contraddire nel processo, è stato sostanzialmente tutelato; sicuramente quel diritto non è stato vulnerato al punto da doverne inferire la illegittimità della sanzione irrogata».

⁶³ L'integrazione operata dalla L. cost. 23 novembre 1999, n. 2, integrazione posta ad apertura dell'art.111 Cost., recita così: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge in contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti al giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita».

ti costituzionalmente garantiti», ampliandone l'estensione. Il rinvio operato dall'art. 2, lett. c), alle garanzie costituzionali fa sì che ogni modifica del contenuto della Carta venga recepita dalla norma pattizia, che si adegua ad essa: conseguentemente, l'integrazione dell'art. 111 non ha potuto non produrre conseguenze sull'ermeneusi della locuzione in oggetto.

Il summenzionato art. 2, lett. c), del Protocollo Addizionale assurge, invero, nell'interpretazione giurisprudenziale, al rango di criterio interpretativo generale alla cui stregua valutare l'efficacia di qualunque provvedimento confessionale; il riferimento ai diritti garantiti dalla Legge fondamentale ai cittadini italiani trascende così la specifica fattispecie relativa agli ecclesiastici ed ai religiosi per divenire espressione di un principio generale volto a tutelare i *cives-fideles* nei confronti di quanti all'interno della confessione religiosa siano titolari di un potere di imperio. Da siffatto riferimento alle situazioni giuridiche subietive tutelate dalla Costituzione discende la necessità che la sentenza o il provvedimento ecclesiastico debba essere emanato attraverso una procedura che assicuri al destinatario le stesse basilari garanzie previste per i cittadini italiani dalla Carta.

Qualche brevissima notazione va poi dedicata alla tematica concernente l'incidenza dell'art. 23 cpv. del Trattato sulla giurisdizione penale italiana.

In una recente vicenda un presbitero, colpito da un provvedimento di dimissione dallo stato clericale perché ritenuto colpevole di abusi sessuali su minori, ha eccepito l'impossibilità di essere sottoposto per gli stessi fatti a giudizio penale da parte della magistratura italiana, asserendo che altrimenti sarebbe stato violato il divieto di *bis in idem* in materia penale, divieto sancito, è noto, dall'art. 649 c.p.p. sotto il profilo interno⁶⁴ e dall'art. 4 del Protocollo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo⁶⁵, nonché dall'art. 54 della

⁶⁴ L'art. 649 c.p.p., è risaputo, recita: «L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69, comma 2, e 345. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo».

⁶⁵ Com'è noto, l'art. 4 del Protocollo 7 (22 novembre 1984) della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali stabilisce: «Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione» (l'art. 15 consente agli Stati firmatari di derogare alla Convenzione in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la loro esistenza).

Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen⁶⁶, in ambito internazionale. L'art. 23 cpv. comporterebbe un pieno riconoscimento della giurisdizione sovrana della Chiesa, intesa nel caso di specie come capacità di punire il responsabile di un delitto, imponendo allo Stato di riconoscere gli effetti della giurisdizione stessa all'interno del proprio ordine.

L'Accordo del 1984, poi, laddove afferma che gli effetti civili dei provvedimenti canonici vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani, farebbe implicito riferimento, tra l'altro, anche al divieto di *bis in idem*. Ne deriverebbe, una volta che la sentenza canonica di condanna abbia prodotto effetti civili, l'impossibilità per l'autorità statale di esercitare la potestà punitiva.

I giudici secolari hanno respinto la predetta tesi.

La Cassazione⁶⁷ ha sottolineato, in particolare, che, anche se risultasse provato che il procedimento canonico ed il giudizio penale italiano abbiano avuto per oggetto gli stessi identici fatti (siffatta prova risultava carente nel caso di specie), da ciò non discenderebbe la carenza di giurisdizione della magistratura statale, in quanto il divieto di *bis in idem*, non costituendo un principio generale, necessita, per poter essere ritenuto applicabile, di un'apposita statuizione, che non è individuabile nel caso della S. Sede: quest'ultima non ha sottoscritto né la CEDU, né la Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen; non risultano, inoltre, norme pattizie bilaterali aventi per oggetto il divieto di doppio giudizio. Ad avviso della Suprema Corte, invero, nemmeno l'art. 23, co. 2, del Trattato Lateranense è idoneo a produrre un simile effetto: la norma, comportando un'efficacia solo indiretta dei provvedimenti canonici, non può essere interpretata come preclusiva della giurisdizione italiana.

5. La sindacabilità dei provvedimenti disciplinari emanati dai culti acattolici: le confessioni religiose quali mere associazioni

Nonostante la mancanza nella cd. "legge sui culti ammessi" di una norma analoga all'art. 23 cpv. del Trattato Lateranense, la tematica relativa al rap-

⁶⁶ L'art. 54 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, Convenzione sottoscritta il 19 giugno 1990 ed alla quale l'Italia ha aderito il 27 novembre dello stesso anno, statuisce: «Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».

⁶⁷ Cfr. Cass., sez. III, 18 maggio 2018, n. 21997, in *Cassazione penale*, 1, 2019, p. 257 ss., nonché in *Ilpenalista.it*, 19 giugno 2018 (con nota di ANDREA NOCERA).

porto tra i provvedimenti in materia spirituale e disciplinare e la giurisdizione statale risulta non priva di interesse anche in riferimento alle confessioni acattoliche⁶⁸. Ciò alla luce della summenzionata valenza generale in base alla quale le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 23 costituiscono profili specifici di una più vasta problematica relativa alla relazione dialettica intercorrente tra la potestà di imperio di cui sono titolari gli organi di governo presenti all'interno dei culti ed i diritti inviolabili garantiti a tutti gli individui indipendentemente dalle vicende endoconfessionali che li coinvolgono. Da qui l'opportunità di una disamina delle più significative pronunce giurisprudenziali concernenti la materia *de qua* e della connessa riflessione dottrinale (in ordine alla quale cercheremo di evidenziare, onde evitare ripetizioni, gli aspetti concernenti specificatamente i culti acattolici).

Alcune decisioni sono caratterizzate dal convincimento che le confessioni religiose acattoliche siano integralmente assimilabili alla generalità delle formazioni sociali.

Una pronuncia del Tribunale di Forlì ha affermato, invero, che i culti acattolici debbono essere considerati semplicemente una *species* del più ampio *genus* delle associazioni, *species* soggetta alla disciplina contenuta nel I libro del codice civile⁶⁹. Il Tribunale – adito da un fedele avventista, il quale aveva chiesto all'autorità giudiziaria civile di dichiarare la nullità del provvedimento di espulsione dalla confessione – ha preso le mosse dal disposto dell'art. 8 Cost., raffrontandolo con l'art. 7 della stessa Carta fondamentale: dal diverso contenuto delle due norme ha dedotto che il Costituente avesse attribuito alla Chiesa cattolica uno *status* profondamente diverso da quello degli altri culti.

L'ordinamento canonico è stato qualificato come originario ed indipendente rispetto a quello italiano; le confessioni acattoliche sono state poste, invece, in posizione di subordinazione rispetto ai principi fondamentali dell'ordinamento statale, sia sanciti nella Costituzione, sia contenuti in fonti gerarchicamente inferiori⁷⁰.

⁶⁸ Per una visione d'insieme della problematica in oggetto, ci sia consentito rinviare a PIETRO LO IACONO, *La giurisdizione statale fra tutela dei diritti individuali e rispetto dell'autonomia confessionale: a proposito di un provvedimento di espulsione dai Testimoni di Geova*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2006, p. 1128 ss. (nota a Trib. Bari-sez. distaccata di Bitonto, ordinanza 1 giugno 2004 e Trib. Bari, ordinanza 14 dicembre 2004, *cit.*).

⁶⁹ Cfr. Trib. Forlì, 7 maggio 1988, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2, 1995, pp. 341-345.

⁷⁰ Cfr. Trib. Forlì, 7 maggio 1988, *cit.*, p. 343, ove si sottolinea come, in base al dettato costituzionale (artt. 8 e 18), i culti acattolici non godano di «una posizione di piena indipendenza ed impermeabilità dall'ordinamento positivo, come si evince con immediata chiarezza dal raffronto con l'art. 7»; da ciò consegue la «sottoordinazione della potestà normativa ed organizzatoria» delle confessioni di minoranza «alla Costituzione ed ai principi generali dell'ordinamento contenuti nelle fonti legislative».

Particolarmente significativo, proseguono i giudici romagnoli, è l'art. 8, comma 2, Cost., ove, stabilendosi che gli statuti dei culti acattolici non possano essere in contrasto con l'ordinamento italiano, si assimila il regime giuridico delle confessioni di minoranza a quello proprio della generalità dei soggetti collettivi, personificati, o meno, e le si sottopone, conseguentemente, all'art. 18 Cost., nonché alla normativa contenuta nel primo libro del codice civile: relativamente a quest'ultimo profilo, viene fatta specifica menzione dell'art. 24 c.c., norma ritenuta dotata di valenza generale, in quanto suscettibile di essere applicata, tramite estensione analogica, anche agli enti non riconosciuti, quali i culti acattolici (è noto che l'art. 24 c.c. concerne, di per sé, solo le associazioni provviste di personalità)⁷¹.

I giudici di Forlì assumono, quindi, quale presupposto della loro decisione il convincimento che le confessioni acattoliche costituiscano semplicemente una particolare tipologia di associazioni subordinata, come tutte le associazioni, alla legislazione italiana e priva, rispetto all'ordinamento statale, di indipendenza: non appare casuale, pertanto, che abbiano ritenuto legittimo che la delibera confessionale di espulsione fosse sottoposta alla cognizione degli organi giudiziari statali.

La sentenza romagnola sottolinea, tra l'altro, che anche qualora una confessione acattolica stipulasse un'intesa con lo Stato italiano, lo *status* giuridico del culto rimarrebbe immutato (allorquando venne emanata la decisione *de qua*, cioè nel maggio del 1988, l'Intesa con il culto avventista non era entrata in vigore, giacché mancava la legge di approvazione, che risale, è risaputo, al novembre del 1988): ciò quantomeno nel senso di ritenere comunque applicabili i principi fondamentali dettati dall'ordinamento civile, sia nella Carta fondamentale, sia nelle leggi di rango inferiore, con riferimento alla generalità delle associazioni. Ad avviso del Tribunale, le leggi di approvazione delle intese, essendo mere leggi ordinarie, sia pure rinforzate, non avrebbero la capacità di limitare l'esplicazione della sovranità statale, per cui non attribuirebbero a quei culti acattolici che abbiano instaurato con lo Stato italiano rapporti di tipo pattizio un regime giuridico diverso da quello proprio delle confessioni ancora soggette alla cd. "legge sui culti ammessi", regime contraddistinto, secondo quanto statuito dall'art. 8, comma 2, Cost., dalla subordinazione

⁷¹ Cfr. Trib. Forlì, 7 maggio 1988, *cit.*, p. 342 ss. In dottrina, cfr. GIUSEPPE OLIVERO, *Matrimonio civile, concubinato e diffamazione*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1, 1958, pp. 317-319, il quale, con riferimento alla nota vicenda comunemente definita come «il caso del Vescovo di Prato», sembra, sia pure al solo fine di stabilire l'esatto rapporto dialettico intercorrente tra la potestà di governo della Gerarchia e l'autonomia decisionale dei fedeli, assimilare la Chiesa cattolica ad una semplice associazione.

alla potestà civile⁷².

La pronuncia dei giudici romagnoli ha negato, pertanto, che vi siano differenze tra i culti firmatari di intese ed i culti nei cui confronti si applica ancora la legislazione unilaterale.

Parzialmente conforme appare l'ordinanza (1 giugno 2004) con la quale il Giudice unico di Bari-Bitonto ha sospeso in via cautelativa l'esecuzione della delibera di espulsione dell'Avv. P. dalla confessione dei Testimoni di Geova⁷³. Il provvedimento si fonda, almeno così ci pare, sul presupposto che le confessioni acattoliche prive di intesa con lo Stato italiano, o che abbiano stipulato intese non ancora operanti all'interno dell'ordinamento statale a causa della mancanza della legge di approvazione – è questo il caso del culto geovista la cui intesa, stipulata la prima volta il 20 marzo 2000 e siglata nuovamente l'11

⁷² Cfr. Trib. Forlì, 7 maggio 1988, *cit.*, p. 344, secondo cui «la stipulazione di intesa non elimina l'assoggettabilità delle confessioni religiose ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano sia per la riscontrata univoca finalità delle medesime di regolare gli interessi reciproci a condizioni di parità per le materie aventi rilievo pubblicistico, sia per la fonte di produzione giuridica indicata dal Costituente per regolare tali rapporti, indicata nella legge ordinaria e non, come per la Chiesa cattolica, nella legge costituzionale».

⁷³ Cfr. Trib. Bari-sez. distaccata di Bitonto, ordinanza 1 giugno 2004, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2006, pp. 1114-1118 (con nota di PIETRO LO IACONO, *cit.*).

I fatti sono i seguenti. L'Avv. Vito P., aderente ai Testimoni di Geova, è stato espulso dalla confessione attraverso una delibera adottata dall'Assemblea dei membri della Congregazione Centrale – organo interno al culto geovista –, delibera adottata in seguito all'asserto grave inadempimento da parte dello stesso P. dei propri doveri religiosi. Contro questo provvedimento il P. è ricorso al giudice civile, e, più precisamente, al Tribunale di Bari – sez. distaccata di Bitonto, al quale ha chiesto di dichiarare nulla, o, quantomeno, di annullare, la delibera, adducendo la contrarietà della stessa ai principi fondamentali posti a base dell'ordinamento giuridico italiano e sanciti in modo particolare negli artt. 13 ss. della Costituzione.

Nelle more del giudizio di merito il P. ha chiesto, altresì, mediante ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, la sospensione, in via cautelativa, del provvedimento impugnato, asserendo che la delibera era stata adottata dall'autorità confessionale in violazione dello Statuto del culto geovista. Egli ha eccepito, in particolare: che l'espulsione era stata decisa da un organo, il Comitato Giudiziario Speciale, non contemplato dalle disposizioni statutarie; che, in ogni caso, nel corso del procedimento che aveva portato all'emanazione della delibera di «disassociazione» si era verificata la grave, ripetuta violazione del diritto di difesa (si sottolinea, soprattutto, la mancanza di notifiche effettuate per iscritto – stando al P., le comunicazioni sarebbero state effettuate solo verbalmente e, talvolta, addirittura tramite telefono o citofono). Allo scopo di evidenziare la sussistenza dei presupposti richiesti dal diritto italiano per l'emanazione del provvedimento di sospensione cautelativa, il P. ha evidenziato, inoltre, che dall'esecuzione della delibera di espulsione sarebbero potute derivare gravissime conseguenze pregiudizievoli, conseguenze insuscetibili di qualsiasi riparazione economica, dato che l'esecuzione della sanzione avrebbe compromesso radicalmente la sua vita di relazione, sia all'interno del nucleo familiare – la moglie del P. è anch'essa Testimone di Geova –, sia nella generalità dei rapporti sociali – nel ricorso il P. specifica di frequentare pressoché esclusivamente altri membri del culto geovista –.

Il Tribunale di Bari-sez. distaccata di Bitonto ha accolto il ricorso del P. (ordinanza 1 giugno 2004 emessa dal Giudice unico) ed ha sospeso, in via cautelativa, l'esecuzione della delibera di espulsione. La pronuncia è stata poi riformata, come si evidenzierà *infra*, dallo stesso Tribunale di Bari adito quale giudice di appello dal culto geovista.

aprile del 2007, non è mai stata approvata dal Parlamento –, siano sostanzialmente assimilabili alle associazioni, senza che possa riconoscersi loro la titolarità di un proprio «ordine» originario ed indipendente rispetto all'«ordine» al cui interno si esplica la sovranità statale: secondo la pronuncia in esame, non vi sarebbero differenze significative fra lo *status* giuridico di un gruppo confessionale e lo *status* giuridico di una qualsiasi associazione diretta a perseguire finalità religiose e culturali.

Ciò risulta evidente, a nostro giudizio, se si considera che il Giudice unico, nel motivare l'accoglimento del ricorso presentato dall'Avv. P. e la conseguente sospensione cautelativa della delibera di espulsione, fa costante riferimento agli artt. 23 e 24 c.c., che, è risaputo, concernono, rispettivamente: la facoltà dell'autorità giudiziaria di annullare le delibere adottate dall'assemblea degli associati, qualora il loro contenuto violi norme legislative, oppure disposizioni contenute nell'atto costitutivo, o nello statuto, dell'associazione; la possibilità per colui che sia stato estromesso da un'associazione – la prescrizione codiciale subordina, comunque, l'estromissione alla ricorrenza di gravi motivi – di impugnare la delibera di espulsione davanti al giudice statale⁷⁴. L'ordinanza del 1 giugno 2004 ravvisa, infatti, nel provvedimento di «disassociazione» una violazione delle predette disposizioni codiciali: da qui l'individuazione di vizi talmente rilevanti da giustificare l'adozione di una misura cautelativa.

Il procedimento logico seguito dal Giudice unico rende di palmare evidenza come la sindacabilità della delibera confessionale da parte dell'autorità civile si basi sull'identificazione del culto geovista con una semplice associazione, il cui unico carattere peculiare, inidoneo, però, a differenziarla dalla generalità delle formazioni sociali cui dà vita l'impulso associativo, sarebbe l'elemento teleologico e cioè la presenza di un fine di religione o di culto.

L'ordinanza in esame sottolinea come la mancata approvazione da parte delle Camere dell'Intesa sottoscritta con la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova privi di vigenza la disposizione, contenuta nell'Intesa stessa, che sottrae al sindacato statale i provvedimenti disciplinari emanati dalla Gerarchia⁷⁵: l'inoperatività della garanzia convenuta dalle Alte Parti

⁷⁴ L'art. 23, comma 1, c.c., è noto, statuisce che «Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero»; l'art. 24, comma 3, c.c. recita che «L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione».

⁷⁵ L'art. 1, comma 2, dell'Intesa stipulata il 20 marzo 2000 tra lo Stato italiano e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova in Italia, e nuovamente siglata l'11 aprile 2007, recita: «La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e *gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale* [il corsivo è nostro: n.d.a.]».

rende automaticamente applicabile, in modo pedissequo, la disciplina dettata dal primo libro del codice civile relativamente alle associazioni, comprese le prescrizioni concernenti l'annullabilità delle delibere assembleari e la possibilità per il membro espulso di essere riammesso nell'associazione attraverso un provvedimento dell'autorità giudiziaria civile⁷⁶.

Siffatto *iter* logico-argomentativo rende l'ordinanza parzialmente difforme dalla summenzionata pronuncia del Tribunale di Forlì, che ha ritenuto del tutto influente sullo *status* giuridico della confessione la circostanza che si sia giunti, o meno, alla conclusione di un'intesa ed alla conseguente emanazione della legge di approvazione. Per il Giudice di Bari-Bitonto, invece, la posizione giuridica dei culti di minoranza che si sono avvalsi della procedura prevista dall'art. 8, comma 3, Cost. è difforme da quella dei culti regolamentati dalla normativa del 1929.

6. (Segue) *L'indipendenza e la sovranità delle confessioni religiose quale regola iuris ascrivibile alla costituzione materiale*

La tesi riportata *supra* desta, a nostro giudizio, notevoli perplessità, soprattutto laddove equipara le confessioni religiose alle associazioni, negando che la stipula di intese incida sul loro *status*. Essa appare contraddetta dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, le quali hanno più volte sottolineato come i gruppi confessionali siano contraddistinti da una fisionomia peculiare, che li differenzia, sia sotto il profilo strutturale, sia sotto il profilo teleologico, da tutte le altre formazioni sociali, attribuendo loro un'autonomia talmente ampia da essere qualificata «sovrana»⁷⁷.

Le confessioni costituiscono, secondo l'*opinio* in esame⁷⁸, entità assoluta-

⁷⁶ Cfr. Trib. Bari-sez. distaccata di Bitonto, ordinanza 1 giugno 2004, *cit.*, p. 1115. Il Giudice unico assume quale premessa della propria decisione la circostanza che «all'intesa ex art. 8, c. 3, Cost. (conclusa il 20-3-2000 tra la Repubblica Italiana e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova) non è seguita la legge d'esecuzione, il che implica che non se ne può assumere l'efficacia immediata nel diritto statale (ciò vale anche in riferimento all'art. 1 della detta intesa, a tenore del quale "la Repubblica...riconosce...che gli atti in materia disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale")»; da tale premessa si fa discendere la sottoposizione della confessione geovista al regime giuridico stabilito dal codice civile per le formazioni sociali aventi substrato personale.

⁷⁷ Cfr., per tutti, ANDREA BETTETINI, *Autonomia statutaria e rilevanza civile dei provvedimenti disciplinari emanati da una confessione religiosa*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2, 1996, p. 303 (nota a Pretura circond. Foggia, ordinanza 1 aprile 1996, e Trib. Foggia, ordinanza 17 maggio 1996).

⁷⁸ La bibliografia relativa all'autonomia delle confessioni religiose è, indubbiamente, vastissima. Qui ci limitiamo a segnalare unicamente quei contributi più recenti che hanno preso in considerazione lo specifico profilo concernente la sindacabilità dei provvedimenti confessionali da parte degli organi statuali: FRANCESCO FINOCCHIARO, *Norme statutarie garantite dalla Costituzione come presupposto*

mente singolari, che esulano dalla tipologia delle associazioni, ma alle quali non può essere applicata nemmeno la qualifica di «comunità intermedie», dato che non si propongono di fungere da fattori di collegamento fra l'esplorazione dell'autonomia privata ed il conseguimento delle finalità pubbliche⁷⁹: esse, anzi, operano, di regola, in un ambito di per sé estraneo ai compiti propri dello Stato, ambito nel quale godono di competenza esclusiva⁸⁰.

Carattere proprio delle confessioni sarebbe l'extrastatalità, che contraddistinguerebbe tutta la loro vita fin dal momento dell'origine del gruppo. L'indipendenza dei culti rispetto all'apparato pubblico deriverebbe non tanto dalla volontà dello Stato di autolimitarsi, quanto dall'assoluta impossibilità di sussumere il fenomeno religioso entro categorie suscettibili di valutazione da parte dell'ordinamento civile: si tratterebbe di una conseguenza della totale estraneità della dimensione religiosa all'«ordine» proprio della società politica⁸¹.

Il nesso di causa-effetto esistente tra l'incapacità dei moderni ordinamenti secolari, quantomeno di quelli democratici riconducibili al pensiero occidentale, di fagocitare al proprio interno le realtà di ordine meramente spirituale da una parte, e l'indipendenza e la sovranità delle confessioni dall'altra, fa sì, prosegue

dell'illegittimità di norme di legge, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1988, p. 118 ss. (nota a Corte cost., 21 gennaio 1988, n. 43); ID., *Un aspetto pratico della «laicità» dello Stato: il difetto di giurisdizione nei confronti degli statuti e delle deliberazioni delle confessioni religiose in materia spirituale o dottrinale*, in *Giustizia civile*, 1, 1994, p. 2130 ss. (nota a Cass., sez. un., 27 maggio 1994, n. 5213); SERGIO LARICIA, *Limiti costituzionali alla libertà delle confessioni religiose*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1988, p. 120 ss. (nota a Corte cost., 21 gennaio 1988, n. 43); PIERANGELA FLORIS, *op. cit.*, *passim*; RUBEN RAZZANTE, *Il «caso» del Vescovo di Prato: riflessioni, dopo sette lustri, di un nondum natus*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1, 1993, p. 361 ss.; ANDREA GUAZZAROTTI, *Libertà religiosa individuale ed appartenenza confessionale di fronte alla giurisdizione dello Stato. Carezza assoluta di giurisdizione o ingiustificato rifiuto di tutela?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1995, p. 4559 ss. (nota a Cass., sez. un., 27 maggio 1994, n. 5213); ANDREA BETTETINI, *op. cit.*, p. 300 ss.

In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. un., 27 maggio 1994, n. 5213, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2, 1995, p. 301 ss., nonché in *Giustizia civile*, 1, 1994, p. 2127 ss. (con nota di FRANCESCO FINOCCHIARO, cit.) ed in *Giurisprudenza costituzionale*, 1995, p. 4555 ss. (con nota di ANDREA GUAZZAROTTI, cit.); Pretura Castiglione dei Pepoli, 3 novembre 1954, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2, 1956, p. 132 ss.; Trib. Bologna, 22 aprile 1955, *ibidem*, p. 293 ss. ed in *Giurisprudenza italiana*, 2, 1956, cc. 152 ss. (con nota di RODOLFO VENDITTI); App. Bologna, 14 novembre 1991, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2, 1995, p. 338 ss.; Pretura circond. Foggia, ordinanza 1 aprile 1996, *ibidem*, 2, 1996, p. 203 ss. e Trib. Foggia, ordinanza 17 maggio 1996, *ibidem*, p. 202 ss. (entrambe con nota di ANDREA BETTETINI, cit.).

⁷⁹ Cfr. SERGIO LARICIA, *Diritto ecclesiastico*, Cedam, Padova, 1986, *passim*; ID., *La libertà delle confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in AA. VV., *Il pluralismo confessionale nell'attuazione della Costituzione*, Jovene, Napoli, 1986, p. 53 ss.; ID., *Limiti*, cit., p. 122 ss.

⁸⁰ Cfr. ANDREA GUAZZAROTTI, *op. cit.*, p. 4567, secondo cui le confessioni religiose sono titolari di una vera e propria «sovranità in *spiritualibus*».

⁸¹ Cfr. SERGIO LARICIA, *Limiti*, cit., p. 123, ove si afferma che «l'autolimitazione dello Stato in materia confessionale non è altro infatti che un'applicazione del principio di incompetenza dello Stato a valutare il fenomeno religioso».

l'indirizzo in esame, che tutti i culti esistenti in Italia, e non solo la Chiesa cattolica, beneficino di siffatta indipendenza e sovranità. Ciascun culto godrebbe, in quanto tale, di un'amplissima autonomia istituzionale, tale da escludere qualsiasi intervento dello Stato negli *interna corporis* del culto stesso⁸².

Viene rilevato, in particolare, che qualora l'autorità pubblica ritenesse di potersi ingerire nella vita interna delle confessioni religiose, negando così sostanzialmente la loro autonomia (l'indirizzo in parola usa i termini «autonomia» ed «indipendenza» come sinonimi), verrebbe ad essere violato il principio di laicità, che costituisce uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato italiano⁸³: è il contenuto della Legge fondamentale, così come individuato dalla Consulta, a determinare l'estraneità alla sfera di competenza propria della società politica, della genesi, dell'organizzazione e dell'attività dei gruppi confessionali⁸⁴.

La tesi in esame puntualizza che il principio di non ingerenza dei poteri pubblici nella vita interna dei culti ha contraddistinto l'esperienza giuridica dell'Italia unita anche antecedentemente alla Costituzione del '48, la quale ha semplicemente recepito e confermato una *regula iuris* che ha caratterizzato la posizione delle confessioni fin dal sorgere dello Stato nazionale: l'art. 17 della Legge delle Guarentigie, norma che, è risaputo, escludeva che il destinatario di un provvedimento ecclesiastico inerente alla materia spirituale o disciplinare potesse impugnarlo dinanzi al giudice civile⁸⁵, costituisce, conclude l'*opinio* in oggetto, un esempio emblematico di come la legislazione liberale rispettasse l'indipendenza dei gruppi confessionali⁸⁶.

⁸² Cfr. Trib. Bologna, 22 aprile 1955, *cit.*, p. 298.

⁸³ Cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Un aspetto pratico*, *cit.*, p. 2133 ss., ove si rileva che «Il rispetto dello Stato per gli *interna corporis* delle confessioni religiose rappresenta una manifestazione pratica della "laicità" dell'ordinamento civile, il quale tutela la libertà religiosa dei singoli e delle confessioni astenendosi dal portare il proprio giudizio sulle materie riguardanti la religione e il culto».

⁸⁴ Cfr. Cass., sez. un., 27 maggio 1994, *cit.*, p. 304, secondo cui «la "non ingerenza statale" si è attuata.... in base alla Costituzione, secondo l'interpretazione datane dalla Corte Costituzionale».

⁸⁵ L'art.17, comma 1, della Legge delle Guarentigie (13 maggio 1871, n. 214) stabiliva, com'è noto, che «In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, né è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta». Sulla portata di siffatta norma, cfr., per tutti, NICOLA COVIELLO, *Manuale di diritto ecclesiastico* (a cura di VINCENZO DEL GIUDICE), vol. I, Athenaeum, Roma, 1922, pp. 419-429. In giurisprudenza, cfr., per tutte, Trib. Roma, 5 dicembre 1904, in *Giustizia penale*, 1905, p. 70 ss. (con note di FRANCESCO SCADUTO e CARLO CALISSE); Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 1919, in *Giurisprudenza italiana*, 3, 1919, cc. 280 ss. (con nota di FEDERICO CAMMEO).

⁸⁶ Cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *op. ult. cit.*, p. 2131. *Contra*, cfr. PIER GIOVANNI CARON, *La giurisdizione vescovile di fronte allo Stato italiano*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1, 1958, pp. 277, nota n. 24, e 290, il quale sembra ritenere che lo Stato liberale assimilasse, erroneamente, la Chiesa cattolica ad una semplice associazione privata.

L'idea che ogni confessione religiosa sia titolare, proprio in quanto confessione, e cioè senza che sia necessaria un'apposita previsione normativa con la quale lo Stato autolimiti la propria potestà, di un'autentica sovranità *in spiritualibus* e che la vigente Costituzione abbia semplicemente riconosciuto un principio di libertà ad essa preesistente, principio che andrebbe ricondotto, almeno così ci pare, alla cd. costituzione materiale, implica, quale logico corollario, il superamento, quantomeno in ordine al profilo che qui interessa, della distinzione tra culti firmatari di intese e culti ancora regolamentati dalla cd. "legge sui culti ammessi": sia i primi, che i secondi godrebbero di uguale autonomia istituzionale, data l'incapacità dei pubblici poteri di valutare e regolamentare le materie afferenti all'ordine spirituale.

In tal senso si è espressa, del resto, la Corte costituzionale nella celebre sentenza n. 52 del 2016, relativa alla sindacabilità, o meno, da parte dell'autorità giudiziaria del rifiuto del Governo di iniziare le trattative volte alla stipulazione di un'intesa *ex art. 8 Cost.*, laddove ha sottolineato che la conclusione di un accordo con lo Stato non può assurgere a criterio discriminatorio tra i vari gruppi confessionali ed in particolare non costituisce *condicio sine qua non* per l'esercizio da parte della confessione della libertà di organizzazione e di azione⁸⁷; riteniamo che quest'ultima affermazione della Consulta sia particolarmente significativa, giacché all'interno di queste libertà può includersi anche la facoltà di adottare provvedimenti disciplinari.

Non irrilevante, ai fini dell'individuazione di siffatto principio supremo del nostro ordinamento costituzionale, appare l'ulteriore disamina della giurisprudenza. Non può ignorarsi, invero, che già antecedentemente all'entrata in vigore dell'attuale Costituzione l'autorità giudiziaria, chiamata a valutare l'ammissibilità, o meno, di una pretesa risarcitoria scaturente dalla (supposta) illegittimità di un provvedimento confessionale acattolico (il rifiuto da parte del rabbino maggiore di Livorno di procedere ad una celebrazione nuziale), aveva affermato l'insindacabilità di qualsiasi atto giuridico afferente all'ambito spirituale: ciò in ragione dell'indipendenza garantita dalla comunità politica

⁸⁷ Cfr. Corte cost., 10 marzo 2016, n. 52, in *Diritto e religioni*, 1, 2016, p. 643 ss. La Consulta, dopo aver premesso che «È essenziale sottolineare, nel solco della giurisprudenza di questa Corte, che, nel sistema costituzionale, le intese non sono una condizione imposta dai pubblici poteri allo scopo di consentire alle confessioni religiose di usufruire della libertà di organizzazione e di azione, o di giovare dall'applicazione delle norme, loro destinate, nei diversi settori dell'ordinamento» (p. 647), puntualizza che «A prescindere dalla stipulazione di intese, l'eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell'art. 8 Cost. (sentenza n. 43 del 1988) e dall'art. 19 Cost., che tutela l'esercizio della libertà religiosa anche in forma associata. La giurisprudenza di questa Corte è anzi costante nell'affermare che il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese» (p. 647 ss.).

a tutti i gruppi confessionali e della conseguente carenza di giurisdizione in capo ai tribunali statuali⁸⁸.

Di segno analogo altre pronunce, tutte successive alla promulgazione della Carta costituzionale, nonché all'avvio della cd. stagione delle intese⁸⁹.

Il denominatore comune della giurisprudenza in parola è rappresentato dal convincimento che le questioni sottoposte alla cognizione del giudice secolare, afferenti alla sindacabilità, o meno, di provvedimenti disciplinari adottati dagli organi confessionali⁹⁰, abbiano rilevanza giuridica esclusivamente all'interno dell'ordinamento del culto di volta in volta preso in considerazione e, di conseguenza, siano integralmente sottratte alla giurisdizione statale⁹¹.

Le decisioni in esame hanno evidenziato l'irriducibilità delle confessioni religiose a semplici associazioni (cfr. *supra*, al paragr. 5), sottolineando come le stesse godano, in virtù della Carta costituzionale e di quanto stabilito dalla legislazione pattizia, di un'autonomia e libertà pressoché intangibili: ciò purché la loro attività si svolga all'interno dell'ambito prettamente religio-

⁸⁸ Cfr. Pretura Livorno, 20-27 novembre 1912, in *Rivista di diritto pubblico*, 2, 1915, p. 129 ss. (con nota di ARTURO CARLO JEMOLO). Il Pretore, chiamato a decidere una controversia avente per oggetto la richiesta di una fedele ebrea di essere risarcita dei danni che le erano stati arrecati dal rifiuto del rabbino maggiore dell'Università Israelitica di Livorno di celebrare il suo matrimonio religioso, rifiuto motivato dall'esistenza di un impedimento previsto dalla legge mosaica, affermò che «L'esercizio della giurisdizione spirituale...implica la libertà ed insindacabilità dell'apprezzamento...né simile sindacato potrebbe compiersi dall'autorità giudiziaria, senza esorbitare – e senza vulnerarli – da quei concetti di incompetenza e di indipendenza che regolano i rapporti dello Stato con le diverse associazioni o comunità religiose, che vivono e si svolgono nell'ambito del territorio nazionale» (p. 133).

⁸⁹ Cfr. Cass., sez. un., 27 maggio 1994, *cit.*, p. 301 ss. e App. Bologna, 14 novembre 1991, *cit.*, *loc. cit.*, concernenti l'espulsione di un fedele dalla Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, decisioni che riformano la summenzionata sentenza del Tribunale di Forlì; Pretura circond. Foggia, ordinanza 1 aprile 1996, *cit.*, *loc. cit.* e Trib. Foggia, ordinanza 17 maggio 1996, *cit.*, *loc. cit.*, relative alla sospensione dall'esercizio delle proprie funzioni di un Pastore appartenente al culto pentecostale; Trib. Bari, ordinanza 14 dicembre 2004, *cit.*, p. 1119 ss., che, accogliendo il reclamo presentato dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, revoca il summenzionato provvedimento cautelare emesso dal Giudice unico di Bari-Bitonto; Trib. Bari, ordinanza 19 marzo 2007, n. 1157, in *Guida al diritto*, 4, 2007, p. 58 ss. (con nota di MARIABELLA FAUZZI), ove si affronta la questione relativa all'espulsione di un presbitero deliberata dalla Diocesi per l'Europa Occidentale della Chiesa Ortodossa Russa all'Estero.

⁹⁰ Cfr. *supra*, alla nota n. 89.

⁹¹ Cfr. Cass., sez. un., 27 maggio 1994, *cit.*, p. 304, ove si rileva che, avendo lo Stato italiano riconosciuto al culto avventista «la piena autonomia (ovvero la “non ingerenza statale”), in ossequio all'art. 8 Cost., in materia organizzativa, comunitaria e specificamente in materia “disciplinare e spirituale”, ogni possibilità di sindacato dell'autorità giudiziaria italiana nella dedotta materia si palesa preclusa»; App. Bologna, 14 novembre 1991, *cit.*, p. 341, secondo cui il giudice secolare non può conoscere controversie relative ad «atti o provvedimenti di natura disciplinare emersi nell'ambito dell'organizzazione religiosa e destinati a spiegare effetti solo in tale ambito [il corsivo è nostro: n.d.a.]».

so⁹². L'afferenza delle controversie alla materia spirituale e la conseguente impossibilità di valutarne l'oggetto in termini economici rendono il giudice statale assolutamente carente di giurisdizione⁹³: il principio di non ingerenza negli *interna corporis Ecclesiae* esclude qualsiasi sindacato, sia di merito, che di legittimità, su tutti quegli atti giuridici che siano espressione del potere di autogoverno proprio dei gruppi confessionali.

L'indirizzo *de quo* precisa che siffatta incompetenza a giudicare concerne anche l'ipotesi in cui il fedele eccepisca che la sentenza od il provvedimento ecclesiastici siano stati adottati in violazione dell'ordinamento confessionale, senza rispettare cioè le disposizioni, in primo luogo quelle statutarie, volte a stabilire i presupposti, formali e sostanziali, richiesti per la valida irrogazione di una sanzione: della questione potrebbe essere investita la giurisdizione ecclesiastica, non quella statale, giacché se quest'ultima ritenesse di poter valutare la conformità, o meno, del provvedimento alla normativa confessionale, verrebbe ad essere violato il diritto, garantito a ciascun culto dalla Legge fondamentale, alla piena libertà in materia spirituale e disciplinare (sul punto, torneremo *infra*)⁹⁴.

Né l'indirizzo *de quo* pare contemplare l'eventualità che il *civis-fidelis* si rivolga all'autorità giudiziaria secolare per ottenere il risarcimento dei danni cagionatigli dal provvedimento ecclesiastico. L'aver evidenziato che le questioni attinenti all'ambito spirituale e disciplinare sono insuscettibili di valutazione patrimoniale sembra indicare implicitamente, almeno così riteniamo, che all'autorità statale sia precluso non solo giudicare direttamente della validità dell'atto, ma anche accertare se dall'atto stesso derivi una responsabilità aquiliana a carico dell'autorità confessionale. L'insindacabilità delle sentenze e dei provvedimenti confessionali è assoluta, sicché, secondo la tesi in ogget-

⁹² Cfr. Cass., sez. un., 27 maggio 1994, *cit.*, p. 304 ss. La Suprema Corte evidenzia che «Trattasi, invero, di un provvedimento di carattere religioso-disciplinare, irrogato al M. "uti fidelis" e non già "uti civis" (non si è trattato indubbiamente di un licenziamento)»: da qui la carenza di giurisdizione del giudice italiano.

⁹³ Sull'assenza della natura patrimoniale, assenza intesa come fattore determinante l'insindacabilità dei provvedimenti ecclesiastici, cfr., in particolare, App. Bologna, 14 novembre 1991, *cit.*, *loc. ult. cit.*

⁹⁴ Cfr. Cass., sez. un., 27 maggio 1994, *cit.*, pp. 303-305; App. Bologna, 14 novembre 1991, *cit.*, pp. 340 s., secondo cui al giudice statale è precluso sindacare gli atti provenienti dall'autorità ecclesiastica: ciò «anche solo al fine di verificare la legittimità del procedimento alla luce delle prescrizioni statutarie». Cfr. anche Trib. Bologna, 22 aprile 1955, *cit.*, p. 303, ove, con riferimento al rifiuto di un parroco di amministrare i Sacramenti ad una fedele, rifiuto motivato dal fatto che la parrocchiana professasse l'ideologia comunista, si osserva che «i provvedimenti dei Ministri di culto sono insindacabili, anche se eventualmente errati [perché fondati su una erronea interpretazione, od applicazione, della normativa confessionale: *n.d.a.*]»; App. Firenze, 19 dicembre 1958, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1958, p. 1172 ss. (con osservazioni di CARLO ESPOSITO) ed in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 1959, p. 194 ss. (con nota di PAOLO BISCARETTI DI RUFFIA).

to, al giudice secolare è vietato sia annullarli o modificarli, sia condannare gli organi ecclesiastici a risarcire i danni derivanti dall'emanazione di un atto illegittimo.

7. (Segue) La lesione dei diritti fondamentali del cittadino/fedele e la conseguente responsabilità patrimoniale della confessione

A siffatto orientamento fa da contraltare la tesi secondo cui l'analisi in parallelo dell'Accordo del 1984 e delle Intese con i culti acattolici evidenzia come sia assurdo al rango di regola generale il principio in base al quale sono assolutamente sottratte alla cognizione del giudice civile le determinazioni con cui l'autorità confessionale esercita la potestà di governo nei confronti dei fedeli: ciò, però, purché contenuto ed effetti dell'atto abbiano natura esclusivamente spirituale. In tale ipotesi all'autorità statale è preclusa, in virtù del principio di non ingerenza nell'ordine interno dei culti, qualsiasi valutazione circa il merito e la legittimità dei provvedimenti confessionali⁹⁵.

Dalle considerazioni testé esposte discende, come logica conseguenza, che il potere di controllo e di sindacato degli organi statali torna ad esplicarsi, invece, qualora le sentenze ed i provvedimenti emanati dall'autorità confessionale esorbitino, per il contenuto o per gli effetti, dall'ordine spirituale e producano conseguenze anche nell'ambito del diritto italiano. In tale ipotesi, invero, l'autorità civile, in particolar modo quella giudiziaria, potrebbe sindacare, nella legittimità e, secondo alcuni Autori, anche nel merito, la sentenza o il provvedimento ecclesiastico, onde impedire che vengano lese situazioni giuridiche subietive aventi origine all'interno dell'ordinamento statale e da questo tutelate⁹⁶.

La giurisdizione secolare, sia civile, che penale, potrebbe esplicarsi su quegli effetti giuridici che interessino materie incluse nell'ordine tempora-

⁹⁵ Cfr. OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *op. cit.*, p. 130 ss.; PIERANGELA FLORIS, *op. cit.*, pp. 105-117. Cfr. anche CARLO CARDIA, *Laicità dello Stato e nuova legislazione ecclesiastica*, in AA.VV., *Il nuovo Accordo*, cit., p. 147 ss.; ID., *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana* (2° ed.), Giappichelli, Torino, 2005, p. 242 ss.

⁹⁶ Cfr. OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *op. cit.*, p. 131; PIERANGELA FLORIS, *op. cit.*, pp. 111-114. Ci sembra opportuno sottolineare che quest'ultima Autrice estende il sindacato statale anche al merito del provvedimento confessionale, come, ad es., nel caso in cui «l'atto disciplinare è stato adottato sulla base di testimonianze false ed infamanti» (p. 114). Sul punto, cfr. anche FRANCESCO ONIDA, *Norme generali (Artt.1-2 e 14)*, in AA.VV., *La revisione del Concordato alla prova*, Il Mulino, Bologna, 1977, p. 142 ss.; MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Tutela statale dei diritti fondamentali e rapporti con la giurisdizione ecclesiastica*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2, 1981, p. 355 ss. (nota a App. Roma, 16 marzo 1979, cit.); NICOLA COLAIANNI, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Cacucci, Bari, 2000, p. 203 ss.

le, materie cioè suscettibili di essere regolamentate dallo Stato a prescindere dall'esistenza, o meno, di presupposti aventi origine all'interno dell'ordinamento confessionale, come ad esempio il diritto alla vita o all'integrità fisica, il diritto all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, o il diritto di difesa. Relativamente a siffatte situazioni giuridiche subiettive vanno estese ai provvedimenti spirituali e disciplinari emanati dai culti acattolici le considerazioni esposte *supra*, al paragrafo 4, in ordine ai provvedimenti contemplati dall'art. 23 cpv. del Trattato).

Il destinatario dell'atto avrà facoltà di adire il giudice italiano per domandare la condanna dell'autorità confessionale al risarcimento dei danni derivanti da provvedimenti che siano viziati per ragioni di legittimità o di merito: le valutazioni economiche rientrano, invero, nella materia temporale⁹⁷. Ciò indipendentemente, lo ribadiamo, dall'esistenza di disposizioni che conferiscano alle determinazioni prese dalla Gerarchia rilevanza civile⁹⁸ e nonostante sussistano specifiche norme di legge che vietano ai poteri pubblici di interferire nell'esercizio della giurisdizione confessionale relativa alle materie spirituali e disciplinari⁹⁹.

⁹⁷ Cfr. CARLO CARDIA, *Rilevanza*, cit., pp. 396-400, il quale afferma che gli organi statali hanno il potere-dovere di «intervenire per reprimere, ove del caso per giudicare e per condannare al risarcimento dei danni, l'ecclesiastica autorità che direttamente o indirettamente venisse a ledere diritti riconosciuti dalla legge italiana, siano o meno i cittadini colpiti *fideles* o ecclesiastici» (p. 397); ID., *Contenuto*, cit., loc. cit.; ARTURO CARLO JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., loc. ult. cit.; PASQUALE COLELLA, *Considerazioni*, cit., loc. cit.; ANNA RAVÀ, *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica*, in AA.Vv., *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica*, cit., p. 53; NICOLA COLAIANNI, *L'art. 23, cpv., del Trattato lateranense e le «comunità ecclesiali di base»*, cit., c. 1615; PIERANGELA FLORIS, *op. cit.*, p. 127; JLIA PASQUALI CERIOLI, *L'indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 71. *Contra*, cfr. LORENZO SPINELLI, *Diritto ecclesiastico*, cit., loc. cit. Sulla questione, cfr. anche ANTONIO FUCCILLO, *L'attuazione privatistica della libertà religiosa*, Jovene, Napoli, 2005, *passim* ed in specie le pp. 135-152; ID., *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, III ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 351 ss.

⁹⁸ Cfr. PIERANGELA FLORIS, *op. cit.*, p. 86. L'Autrice sottolinea che l'art. 2, lett. c), del Protocollo Addizionale all'Accordo del 1984, disposizione che, è noto, stabilisce che l'efficacia civile dei provvedimenti ecclesiastici relativi alla materia spirituale e disciplinare, e concernenti ecclesiastici e religiosi non possa risolversi in una violazione dei diritti garantiti dalla Costituzione ai cittadini italiani – cfr. *supra*, alla nota n. 47 –, non va applicato alle sole ipotesi contemplate dall'art. 23 cpv. del Trattato Lateranense, ma deve ritenersi provvisto di una valenza generale talmente ampia da ricomprendere tutte le fattispecie, qualunque sia il soggetto coinvolto ed il culto interessato, in cui si verificano conflitti endoconfessionali tra *fideles* ed autorità. *Contra*, cfr. DOMENICO BILOTTI, *Indagine funzionale sui ministri di culto nell'ordinamento italiano. Alla prova della legislazione vigente e delle intese già approvate*, in *Diritto e religioni*, 1, 2012, p. 73 ss., secondo cui il non far ricorso ad organi statuali per l'esecuzione dei provvedimenti di giustizia interna equivale alla loro insindacabilità da parte della magistratura secolare.

⁹⁹ Cfr. l'art. 2, comma 1, della L. 25 marzo 1985, n. 121 (ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Villa Madama), ove, fra l'altro, si assicura alla Chiesa cattolica la libertà di «giurisdizione in

L'opinione in oggetto ritiene, quindi, che vada superata la tradizionale distinzione tra «sfera della liceità» e «sfera dell'efficacia», distinzione abitualmente assunta quale parametro di riferimento idoneo a determinare natura ed estensione del controllo statale sugli atti e provvedimenti emanati dall'autorità confessionale: la prima sfera, è noto, riguarda le materie nelle quali l'esercizio della potestà di governo da parte della confessione viene considerato dallo Stato lecito, ma assolutamente irrilevante, con la conseguenza che nessuna efficacia civile può essere attribuita agli atti giuridici in cui la potestà stessa si è estrinsecata; la seconda concerne quegli ambiti in cui le determinazioni adottate dall'autorità religiosa vengono ritenute dall'ordinamento civile non solo

materia ecclesiastica»; l'art. 2, comma 2, della L. 11 agosto 1984, n. 449 (approvazione dell'Intesa con la Tavola valdese), secondo cui lo Stato italiano riconosce che «l'organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale»; l'art. 2, comma 2, della L. 22 novembre 1988, n. 516 (approvazione dell'Intesa con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno), ove si stabilisce che «gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale»; l'art. 2, comma 2, della L. 22 novembre 1988, n. 517 (approvazione dell'Intesa con le Assemblee di Dio in Italia), secondo cui «gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale»; il combinato disposto degli artt. 18 e 19 della L. 8 marzo 1989, n. 101 (approvazione dell'Intesa con l'Unione delle Comunità israelitiche italiane) e degli artt. 50 e 51 dello Statuto dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane (depositato presso il Ministero dell'Interno l'8 febbraio 1988), dal quale risulta inequivocabilmente la piena libertà delle singole Comunità ebraiche e dell'Unione di esercitare un potere giurisdizionale; l'art. 2 della L. 12 aprile 1995, n. 116 (approvazione dell'Intesa con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia), che sancisce che «gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato»; l'art. 3, comma 2, della L. 29 novembre 1995, n. 520 (approvazione dell'Intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia), ove si riconosce che «gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della CELI e delle sue Comunità, si svolgono senza ingerenza statale»; art. 2, comma 2, L. 30 luglio 2012, n. 126 (Intesa con la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale), che stabilisce che «gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale»; art. 3, comma 2, L. 30 luglio 2012, n. 127 (approvazione dell'Intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni), secondo cui «gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenza statale»; art. 2, comma 2, L. 30 luglio 2012, n. 128 (approvazione dell'Intesa con la Chiesa Apostolica in Italia), ove si statuisce che «gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della Chiesa apostolica in Italia e delle sue comunità, si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato»; art. 2, comma 2, L. 31 dicembre 2012, n. 245 (approvazione dell'Intesa con l'Unione Buddhista Italiana), che sancisce che «gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'UBI, si svolgono senza ingerenza statale»; art. 2, comma 2, L. 31 dicembre 2012, n. 246 (approvazione dell'Intesa con l'Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha), secondo cui «gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale»; art. 2, comma 2, L. 28 giugno 2016, n. 130 (approvazione dell'Intesa con l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai), secondo cui «gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono senza alcuna ingerenza statale».

Sembra opportuno analizzare anche le Intese con la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova (stipulata il 20 marzo 2000 e nuovamente siglata l'11 aprile 2007) e con l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» (stipulata il 30 luglio 2019), per le quali, è noto, non è stata ancora emanata la legge di approvazione. In entrambi gli accordi ricorrono formule analoghe a quelle contenute nelle altre Intese: l'art. 1, comma 2, dell'Intesa con il culto geovista afferma che «gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale»; identica statuizione ricorre nell'art. 1, comma 1, dell'Intesa con gli anglicani.

(e non tanto) meramente lecite, ma anche (e soprattutto) produttive di effetti al proprio interno. Correlata a siffatta distinzione tra semplice liceità ed effettiva rilevanza civile sarebbe, secondo un consolidato orientamento interpretativo, l'ammissibilità, o meno, di un sindacato statale sui provvedimenti confessionali, sindacato esercitabile solo sugli atti inclusi nella «sfera dell'efficacia» e precluso, invece, sugli atti ritenuti dal diritto secolare meramente consentiti¹⁰⁰.

Si tratta di un orientamento che, lo abbiamo già rilevato, viene superato da una parte della dottrina e della giurisprudenza¹⁰¹, la quale reputa, invece, che la sovranità statale possa esplicarsi anche nei confronti di quegli atti di governo endoconfessionali sprovvisti di per sé di rilevanza civile: ciò qualora l'emanazione di tali atti si sia tradotta in una lesione dei diritti inviolabili dell'individuo. L'assenza di norme che istituiscano un collegamento tra ordinamento confessionale e diritto statale non preclude – dato il primato che la Carta costituzionale attribuisce alla persona umana – al giudice civile di poter valutare la legittimità del provvedimento ecclesiastico, onde disporre eventualmente l'adozione di misure risarcitorie.

Siffatta responsabilità patrimoniale, conseguente alla lesione di diritti garantiti dall'ordinamento italiano, ed in primo luogo dalla Carta costituzionale, non implica, però, lo abbiamo già evidenziato, che il giudice civile possa annullare il provvedimento confessionale od impedirgli di agire sui presupposti di applicabilità della normativa statale¹⁰²: sotto tale profilo non vi può essere discrasia tra lo *status* giuridico del *fidelis*, membro della comunità ecclesiale,

¹⁰⁰ Cfr. PIO CIPROTTI, *L'autonomia della Chiesa nell'ordinamento italiano*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2, 1958, pp. 305-313 (nota a Trib. Firenze, 1 aprile 1958), secondo cui la questione relativa alla sindacabilità dei provvedimenti ecclesiastici da parte dei poteri statuali «non si può neanche porre, quando lo Stato non dà effetti civili a qualche norma o atto dell'ordinamento giuridico della Chiesa, bensì si limita a riconoscere, o anche a garantire, la libertà della Chiesa, senza dare con ciò alcun effetto civile agli atti che la Chiesa compie nell'esercizio di tale libertà»; VINCENZO DEL GIUDICE, *Qualche rilievo sulla cosiddetta «questione del Vescovo di Prato»*, *ibidem*, 1, pp. 221-223. In giurisprudenza, cfr. Corte cost., 21 novembre 1958, n. 59, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1958, p. 885 ss. (con osservazioni di CARLO ESPOSITO).

¹⁰¹ Cfr. PIERO BELLINI, *Poteri disciplinari della gerarchia ecclesiastica e diritto penale dello Stato (A proposito del rinvio a giudizio del Vescovo di Prato)*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1, 1958, p. 231 ss.; ANTONIO VITALE, *Giurisdizione ecclesiastica*, in *Novissimo Digesto Italiano, Appendice*, III, Utet, Torino, 1982, p. 1052 ss.; ANDREA GUAZZAROTTI, *op. cit.*, p. 4560 ss. Cfr. anche ANDREA BETTETINI, *op. cit.*, p. 304 ss. *Contra*, cfr. PASQUALE LILLO, *I confini dell'ordine confessionale nella giurisprudenza costituzionale*, in GIUSEPPE DALLA TORRE, PASQUALE LILLO (a cura di), *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 494 ss.

In giurisprudenza, cfr. Pretura Castiglione dei Pepoli, 3 novembre 1954, *cit.*, p. 133; Trib. Firenze, 1 aprile 1958, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2, 1958, pp. 311-318 (con note di RENATO BACCARI e PIO CIPROTTI, *cit.*) ed in *Foro italiano*, 2, 1958, cc. 74 ss. (con nota di PIETRO GISMONDI); Trib. Forlì, 7 maggio 1988, *cit.*, p. 341 ss.

¹⁰² Cfr. CARLO CARDIA, *Rilevanza*, *cit.*, p. 396 ss.

e lo *status* giuridico del *civis*, membro della società politica.

La dottrina¹⁰³ ha puntualizzato che in ordine a questo aspetto non vi sono differenze di rilievo tra la Chiesa cattolica ed i culti acattolici, quantomeno quelli firmatari di intese, dato che il dovere dello Stato di adeguare lo *status* civilistico del cittadino-fedele a quello confessionale concerne sia i provvedimenti canonici relativi alla materia spirituale e disciplinare, sia i provvedimenti, relativi alle stesse materie, adottati dalle autorità religiose acattoliche.

Siffatto dovere, enunciato in modo implicito dall'art. 8, comma 1, Cost., ed esplicitato dalla normativa contenuta nell'Accordo del 1984 e nelle Intese, si configura così, a nostro parere, come generale ed intangibile, e trova la sua concretizzazione nell'obbligo dell'autorità civile di ritenere sempre e comunque le determinazioni endoconfessionali idonee ad incidere sulle condizioni di vigenza della disciplina statale. Ciò anche, e soprattutto, in ordine alla titolarità della qualifica di membro di una confessione religiosa. Siffatta qualifica è il prodotto dell'azione congiunta di due fattori: la volontà dell'individuo di far parte della comunità dei credenti; la titolarità dei requisiti richiesti dall'ordinamento confessionale quale *condicio sine qua non* per poter essere considerato fedele¹⁰⁴.

Entrambi gli elementi sono necessari affinché un individuo assuma la qualifica di *fidelis*, sicché non è possibile prescindere da essi. Da ciò discendono due conseguenze: la necessità che l'acquisizione dello *status* di fedele sia sempre riconducibile ad una determinazione volitiva dell'individuo, determinazione revocabile e modificabile in qualsiasi momento; l'impossibilità per il diritto italiano di considerare membro di un culto colui che non è reputato tale dalla normativa confessionale.

Non a caso, proprio con riferimento all'ipotesi dell'espulsione la dottrina ha distinto in modo netto i poteri di intervento che l'autorità civile può esplicare nei confronti di un'associazione da quelli che possono essere esercitati nei confronti di una confessione¹⁰⁵.

Qualora l'individuo sia semplicemente estromesso da un'associazione sorta all'interno di una confessione religiosa, senza cioè che sia posta in discussione la sua appartenenza al culto, i giudici civili avrebbero facoltà di ordi-

¹⁰³ Cfr., per tutti, CARLO CARDIA, *Principi*, cit., pp. 245-248; PIERANGELA FLORIS, *op. cit.*, pp. 124-126.

¹⁰⁴ Cfr. CESARE MIRABELLI, *L'appartenenza*, cit., pp. 150-155, secondo cui «L'appartenenza ad una confessione religiosa viene così ad essere determinata dal concorso di due elementi: a) l'esserne membro secondo il diritto dell'ordinamento confessionale; b) la volontà effettiva e continua della persona che aderisce ad essa» (p. 154). Cfr. anche VALERIO TOZZI, *Lineamenti del diritto ecclesiastico italiano*, in GIANFRANCO MACRÌ, MARCO PARISI, VALERIO TOZZI, *Diritto ecclesiastico europeo*, Cacucci, Roma-Bari, 2006, p. 25 ss.

¹⁰⁵ Cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *op. ult. cit.*, p. 2132 ss.

nare, qualora ravvisassero dei vizi di legittimità, ad es., la violazione dell'art. 24 c.c., finanche la riammissione di colui che è stato espulso¹⁰⁶: le garanzie costituzionali relative all'indipendenza ed alla libertà dei culti hanno, infatti, carattere di singolarità e non sono estensibili, pertanto, agli enti a base associativa costituiti nell'ambito dei culti stessi. Nel caso, invece, di esclusione di un soggetto dal novero dei *fideles*, il giudice statale, eventualmente adito dal fedele espulso, potrebbe semplicemente, ove ritenesse il provvedimento illegittimo, in quanto lesivo di situazioni giuridiche subiettive tutelate dalla Legge fondamentale, condannare l'autorità confessionale a risarcire il danno arrecato: ciò, ovviamente, senza potere mai annullare la sentenza o il provvedimento e, quindi, senza potere mai disporre che il soggetto riacquisti lo *status* di fedele.

Ci sembra assai significativo, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che l'espulsione di un fedele dal culto di appartenenza non è assimilabile al licenziamento, poiché non incide sullo *status* giuridico di cui il soggetto è titolare in quanto membro della società politica, ma su diritti e doveri dotati di rilevanza esclusivamente all'interno di una comunità di credenti: da qui, conclude la Suprema Corte, l'insussistenza della giurisdizione statale¹⁰⁷.

Né potrebbe essere invocata, al fine di limitare l'operatività della disciplina confessionale, la clausola, contenuta nello stesso art. 8 cpv., secondo cui le disposizioni statutarie non possono essere in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. La clausola *de qua* va interpretata, infatti, così come stabilito dalla Consulta nella sentenza n. 43 del 1988¹⁰⁸, nel senso che le norme contenute negli statuti confessionali debbono sempre essere considerate vigenti, tranne nel caso in cui siano contrarie ai principi fondamentali posti a base dell'ordinamento italiano: non è sufficiente ad escluderne l'efficacia la semplice circostanza che esse contrastino con specifiche disposizioni presenti nella legislazione statale, ma occorre che siffatte disposizioni costituiscano estrinsecazione della «tavola di valori» su cui si fonda la società politica.

¹⁰⁶ Cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *op. ult. cit.*, p. 2133, secondo cui «in questo caso [quello cioè dell'espulsione di un soggetto da un'associazione con fine di religione o di culto: *n.d.a.*] il giudice dello Stato potrà dichiarare l'illegittimità dell'esclusione».

¹⁰⁷ Cfr. Cass., sez. un., 27 maggio 1994, *cit.*, p. 304 ss.; alcuni luoghi, brevi ma assai rilevanti, della sentenza possono leggersi *supra*, alla nota n. 92. Va rilevato, inoltre, che lo stesso Giudice unico di Bari-Bitonto ha specificato che la cognizione del giudice secolare non può estendersi «al merito della deliberazione di esclusione» (cfr. Trib. Bari-sez. distaccata di Bitonto, ordinanza 1 giugno 2004, *cit.*, p. 1115 ss.).

¹⁰⁸ Cfr. Corte cost., 21 gennaio 1988, n. 43, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1988, p. 116 (con note di FRANCESCO FINOCCHIARO, *cit.* e SERGIO LARICCIA, *cit.*).

Interessanti, al riguardo, anche se finora isolate, appaiono poi due pronunce con le quali si opera una distinzione tra i precetti confessionali, estranei allo statuto, e le norme statutarie: i primi sarebbero insindacabili, mentre le seconde sarebbero sottoposte alla cognizione del giudice secolare. Qualora siffatto indirizzo giurisprudenziale dovesse consolidarsi, sarà opportuno verificare se la distinzione in esame coincida con quella tra norme statutarie che costituiscono espressione del patrimonio dottrinale del culto, sottratte di per sé a qualsiasi valutazione da parte della comunità politica, e norme organizzative, sottoposte, invece, al limite individuato nell'art. 8, co. 2, Cost. In caso contrario diverrà necessario, invero, individuare natura ed estensione della locuzione «precetti confessionali», onde stabilire correlativamente la portata della giurisdizione secolare (la questione esula comunque dall'oggetto del presente lavoro)¹⁰⁹.

8. Considerazioni conclusive

La problematica concernente la sindacabilità delle sentenze e dei provvedimenti confessionali da parte della magistratura statale appare indubbiamente alquanto delicata, data la necessità di contemperare situazioni giuridiche di pari rango. Da una parte, l'indipendenza e la libertà delle confessioni religiose, tutelate, anche se in modo difforme a seconda che si tratti della Chiesa cattolica o dei culti acattolici, dagli artt. 7 e 8 Cost.; dall'altra, i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani, primo fra tutti quello al contraddittorio¹¹⁰. Il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, ed in specie delle garanzie processuali, costituisce un'esigenza primaria, come dimostra anche il fatto che in alcuni progetti di legge sulla libertà religiosa volti a sostituire la "legge sui culti ammessi" si stabilisca che le confessioni devono

¹⁰⁹ Cfr. Trib. Bari, 2-6 dicembre 2013, n. 4213, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2014, p. 785 ss.; App. Bari, ordinanza 28 ottobre 2014, *ibidem*, pp. 804-807. Le pronunce hanno respinto l'istanza presentata da un fedele che si era dimesso da membro della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, istanza volta ad ottenere: che venisse dichiarata l'illegittimità dell'annuncio, effettuato dal Presidente del Corpo degli Anziani, diretto a rendere noto alla comunità geovista che il soggetto non era più un Testimone di Geova; in subordine, che venisse dichiarata la nullità, per contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, delle norme statutarie relative all'annuncio stesso. Si chiedeva altresì il risarcimento dei danni arrecati dall'annuncio, che avrebbe violato i diritti fondamentali della persona umana.

¹¹⁰ Cfr. GAETANO LO CASTRO, *Per un equilibrio fra aspettative confessionali e libertà di coscienza*, in GIUSEPPE LEZIROLI (a cura di), *Dalla "legge sui culti ammessi" al progetto di legge sulla libertà religiosa*, Jovene, Napoli, 2004, p. 67 ss., il quale sottolinea la necessità di un «equilibrato rapporto fra interessi individuali e interessi della confessione» (p. 72). Cfr. anche ANGELO LICASTRO, *Contributo allo studio della giustizia interna alle confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 1995, p. 203 ss.; ID., *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Giuffrè, Milano, 2005, *passim*.

tutelare i diritti inviolabili dell'uomo ed assicurare l'osservanza dei principi del giusto processo.

Al di là della specifica questione concernente la necessità di assicurare la facoltà di agire e resistere in giudizio anche in ambito endoconfessionale, la problematica *de qua* appare connotata dall'individuazione di un principio probabilmente ascrivibile alla cd. costituzione materiale e cioè l'impossibilità di revocare od annullare un provvedimento che sia espressione della potestà di imperio esercitata da un culto nei confronti dei propri fedeli: ciò indipendentemente dall'esistenza di norme che assicurino al predetto provvedimento efficacia civile, sia pure meramente indiretta; si tratta di un corollario, logico e coerente, del principio supremo di laicità.

L'unica tutela invocabile innanzi al giudice secolare consisterebbe nella fruizione di un ristoro economico, senza alcuna possibilità di un riesame del merito o di una censura per motivi di legittimità. Il riferimento alla «tavola di valori» rappresentata dai principi supremi dell'ordinamento costituzionale esclude, d'altra parte, che dall'esistenza di un provvedimento confessionale possano derivare limiti all'esercizio della potestà punitiva da parte dello Stato.

Si tratta, quindi, di una problematica dove la «prudenza» del giurista appare ricoprire, almeno questa è la nostra opinione, un ruolo decisivo. Occorre evitare, infatti: da una parte, di dar vita a discriminazioni tra i vari gruppi confessionali, attribuendo, ad es., alla circostanza di aver concluso un accordo con la comunità politica una valenza ultronea rispetto a quella prevista dalla Carta, o di assoggettare le norme statutarie a limitazioni che travalichino l'ambito dei principi fondamentali dell'ordinamento statale; dall'altra, di abdicare alle garanzie irrinunciabili poste a presidio della dignità della persona umana. In entrambe le ipotesi si rinuncerebbe ad una corretta applicazione del principio di collaborazione tra lo Stato e le confessioni religiose, collaborazione che costituisce uno dei presupposti imprescindibili affinché la collettività nazionale possa progredire materialmente e spiritualmente attraverso la contestuale ed armoniosa realizzazione dei diritti dei singoli e delle libertà dei culti.